8

C O P I A
DI SCRITTURE
P E R
Lo signor D. Orazio Falconieri

Nella Causa

Colli signori cardinal Barberini , duca di Segni, e principe di Stigliano

Da decidersi nel S. C. a due Rote

A RELAZIONE

Del regio consigliere sig. D. Giovan' Antonio Castagnola.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

Digitized by Google

A Processu illustris D. Marii Falconerii nomine, ut in actis cum illustribus duce Signi D. Gaetano Sforza Cesarino Peretti, & illustre principe Galatri, D. Juliano Colonna, &c.

Num. 1. Fol. 9.

Die 6. mensis februarii 1721. præsentata per magnificum Michaelem Calabria procuratorem -- Fortunatus.

Istanza di Falconieri per la vendita dello stato di Celano, e baronia di Piscina per lo credito delli docati 250. m. ereditario del cardinale Francesco Peretti venditore di Torre in Pietra intimata fol. 13.

NEL S.R.C. e presso gli atti comparisce il procuratore dell'illustre D. Mario Falconieri, e dice, come avendo nell'anno 1639. il fù D.Orazio Falconieri suo bisavo comprato dall'abbate D. Francesco Peretti detto poi cardinal di Montalto la Terra di Torre in pietra, sita fuori la porta di s.Pancrazio nel territorio di Roma, franca, e libera da qualsisia peso, per lo prezzo di scudi trecento ventiseimila, che furono pagati a tenore del convenuto nell'istrumento di detta vendita, *ut fol.89. & seq. Proc. Principis Galatri*, detto abbate venditore s'obligò, e promise l'evizione, ed indennità da tutte, e qualsisiano molestie con l'intiera refezione de' danni, spese, ed interesse in ogni futuro tempo, ed in ogni caso, che vi fusse qualunque pretenzione sopra detta Terra: doppo della quale vendita essendo comparsi varj creditori del venditore, li quali non ostantino le valide opposizioni delli furono D.Paolo Francesco, e D.Lelio Falconieri avo, e padre respettivamente dell'illustre principale del comparente ottennero la sodisfazione sopra li frutti, ed effetti di detta Terra di Torre in pietra; perciò detti D. Paolo Francesco, e D. Lelio avendo inteso in tutti detti giudizj il fù illustre principe D Giulio Savelli erede per intermezze persone di detto fù cardinal venditore, ed altresì chiamato, e possessore del majorato dal medesimo istituito nelli suoi beni, fra' quali vi erano li docati duecento cinquantamila, o altra più vera somma impiegati dal cardinale Alessandro Mont'Alto nella compra dello stato di Celano, e baronia di Piscina, comparvero avanti l'Auditore della reverenda camera, e fecero istanza obligarsi il detto illustre principe D.Giulio Savelli erede, e possessore, come di sopra a liberarli dalle molestie sofferte, e rifarli tutti li danni, spese, ed interesse, siccome *servatis servandis* fu nel 1704. ordinato, con spedirsene mandato esecutivo in somma di scudi cinquantacinquemila moneta romana contro detto illustre principe Savelli, da sodisfarsi sopra tutti, e qualsisussero beni, ed effetti ereditarj di detto cardinal Peretti in qualunque luogo siti, e posti, con procedere alla subastazione, liberazione, aggiudicazione nella miglior maniera, che fosse piaciuto a detto D. Lelio, o suo legitimo procuratore per lo rimborzo di detti scudi cinquanta cinque mila, ed altri scudi undeci, e bajocchi trenta per la spedizione del mandato; E perche tra gli effetti, e beni ereditarj di detto cardinal Peretti venditore, vi sono tutti li burgensatici dello stato di Celano, e baronia di Piscina, e doc.250.mila, o altra più vera somma impiegati nella compra di detta baronia, e stato. Perciò presentando detto mandato esecutivo nel S.R.C. fece istanza interporsi il braccio per l'esecuzione di quello, *ut fol. 139. Proc. illustris principis Galatri*; E quantunque avesse giustamente sperato di doversi impartire il braccio via esecutiva, nulladimeno con decreto del S.C. de' 28. gennaro 1717. *fol. 251. alter. dict. proc. principis Galatri*, fu

 sopra

sopra detta impartizione dato termine, quelle essendosi compilate; *finalmente con sentenza del S. R. C. de' 10. gennaro dell' anno prossimo passato, fol.436. dict. proc. fu determinato doversi impartire, e fu interposto il braccio per l'esecuzione del sudetto mandato. In esecuzione della qual sentenza fino dalli 17. giugno furono spediti li mandati de parendo intimati all' illustre duca di Segni, fol.438. e suo procuratore, fol.   ed all' illustre principe di Galatro, e suo procuratore, fol.451. usque ad 454. senza che contro la detta sentenza si fusse prodotto rimedio in contrario.*

Che però, avendo fatto passaggio in cosa giudicata, ricorre il comparente in esso S.C., ed in virtù di quella fa istanza con effetto procedersi all' esecuzione di detto mandato esecutivo per la somma di scudi 55. mila, con altri scudi undici, danni, spese, ed interesse, che spettano a detto suo illustre principale dal mese di agosto 1704. fino all' intiera, e totale esecuzione di detta sentenza, e tutte l'altre spese fatte, e faciende, fino alla terminazione della lite, per li quali tutti detto illustre principe sopra detti beni ereditarj del cardinal venditore fu condannato con detto mandato, la di cui esecuzione stà ordinata colla riferita sentenza del S.C., e per l'effetto sudetto procedersi al sequestro, subastazione, e vendita di tutti gli effetti burgensatici di detto stato di Celano, e baronia di Piscina, ed altresì al sequestro, subastazione, e vendita del medesimo stato, e baronia, *per la concurrente quantità delli docati duecento cinquanta mila, o altra più vera somma impiegata nella compra di quello, ereditarj di detto cardinal Francesco,* com' è chiaro, ed indubitato, e si rende più certo, e manifesto dalle confessioni stesse delle Parti, le quali fin dall' anno 1703. tempo in cui viveva l'illustre principe D.Giulio Savelli per detta causa n'istituirono giudizio in detto S.C. *fol. 1. & seq. proc. illustris principis Galatri*, e nell' anno 1712. non ostante il giudizio pendente coll' illustre principale del comparente, nell' istrumento di concordia passato tra l'illustre duca di Segni mediante la persona dell' illustre duchessa di Mignano, e l'illustre principe di Galatro per mano del magnifico notar Ignazio Palomba, non solo confessarono, ed ammisero detto credito di doc.250. mila, *ut fol.254. & seq.* ma per togliere la controversia, che tra detti illustri duca, e principe nasceva per le parole del testamento del cardinal Francesco, il quale nel caso di due congionti nello stesso grado, preferiva il maggior nato, pretendendo perciò l'illustre duca esser lui chiamato, perche della linea del primogenito, ed all' incontro esso illustre principe doversi verificare la chiamata nella sua persona per essere di maggior età; perciò si concordarono, che dovessero tutti due succedere ugualmente in detto magiorato, o sia primogenitura istituita sopra detti docati 250. mila colla loro annualità di docati diece mila, colli stessi vincoli, sostituzioni, ordini, facoltà, e modi prescritti nell' istrumento della costituzione del cenzo celebrato nell' anno 1591. tra la signora D.Camilla Peretti, ed il cardinal Alessandro Peretti suo nipote, e sicome ogni uno di essi signori duca, e principe *de jure* sarebbe succeduto nell' intieri sudetti docati 250. mila, e loro annui docati diece mila, allorche si fosse giudicato appartenersi ad ogni uno di essi l'intiera successione; come questo, ed altro più ampiamente apparisce dal detto istrumento di concordia, e propriamente nel *fol. 3000. d. proc. principis Galatri.*

Anzi

Anzi si è talmente riputato sempre per chiaro, liquido, ed indubitato il credito delli docati 250. mila, ed il magiorato sopra quello istituito dal cardinal Francesco Peretti, che l'hanno confessato quell' istessi a quali giovava il negarlo: e però, benche ritrovandosi legataria dell' illustre fù ultimo principe D. Giulio Savelli l'illustre principessa D. Caterina Giustiniani Savelli in docati 200. mila sopra lo stato di Celano, e baronia di Pescina, potesse dubitare di essere esclusa dall' esistenza del sudetto credito, contutto ciò mediante publico istromento de' 30 ottobre 1716. non solo cedè a detto illustre duca di Segni tutta l'intiera eredità del cardinal Francesco, ma inoltre cedè, e rinunciò alla lite, che per causa di detta eredità in varj luoghi, e tribunali si era agitata tra detti illustri duca, e principessa, *ut fol. 288. & seq. d.proc. principis Galatri*. *E gradatim conditionaliter, & successivè*, non altrimente, nè d'altro modo, quando, lo che non crede, non ostantino l'indubitate ragioni, che nascono dal fatto, e dalla legge credesse il S C. estinto il detto credito di doc. 250. mila, o altra più vera somma per la donazione di quello fattane dal cardinal Alessandro Montalto al principe D.Michele suo fratello possessore de' feudi a quello onnossii, li quali perciò fussero rimasti liberi da detto cenzo, al quale non avesse potuto succedere l'abbate D.Francesco Peretti detto poi cardinal di Montalto erede del principe D.Michele suo padre ne' burgensatici, e successivamente il cardinal Paolo Savelli, ed il principe suo nipote, allora, ed in tal caso fa istanza procedersi al sequestro subastazione, e vendita del sudetto Contado, e baronia a riguardo del credito burgensatico si rappresentava dallo stesso principe D.Michele, e conseguentemente dall' abbate D Francesco suo figlio, ed erede sopra detti feudi per detta pretesa estinzione, per cui essi feudi riceverono augumento, e miglioraziome intrinseca, la quale fu caufata per diverso titolo dallo stesso feudatario, che perciò indubitatamente ne restò creditore. E così dice, e fa istanza, salve tutte, e qualsisiano ragioni, che in qualunque modo li competono, e possono competere, ed alle quali non s'apporti pregiudizio alcuno, ne meno per la presente *omni modo meliori, &c.*

,, Quoniam miles U.J.D D. Dominicus Florillo regius consiliarius, & causæ
,, commissarius, intendit providere super contentis in retroscripta compa-
,, ritione, ideo moneantur partes, quatenus prima die juridica cum sequen-
,, tibus legitimè compareant coram præfato domino causæ commissario in
,, ejus domo, & in S.C. ad dicendum, quæ voluerint alias, &c. Neap. die
,, 6. mensis februarii 1721. Fortunatus -- Formicola.

Replica delli procuratori del duca di Segni, e principe di Galatro fol. 16. at.

Pitoccus dicit non esse locum petitis, & quod prætensa non habent locum in jure, nec in facto, & proindè opponit parti adversæ omnes exceptiones in forma defectus juris agendi, carentiæ, & incompetentiæ actionis salvis, &c. D.Orsinus remittit se replicatis per magnificum Pitocchi.

Die 8. februarii 1721. Bartolomeo Vassallo portiero del S. C. hò notificato li magnifici dottori Fabio Pitocco, e Gio: Battista Orsino personaliter.

Num. 2. Fol. 437.

Die 3. mensis novembris 1724. Neap. præsentata per magnificos V. J. D. Fabium Pittocco, & Ambrosium de Rita procuratores -- Fortunatus.

Istanza di Segni, e Sonnino in cui doppo compilato il termine per parte di Falconieri oppongono il preteso fideicommisso della principessa Camilla.

NEL S.R.C. & *penes acta* comparono il duca di Segni, ed il principe di Sonnino legitimi descendenti della fù illustre principessa D.Camilla Peretti sorella, che fù del Papa Sisto V., e dicono come li signori eredi del fù D.Orazio Falconiero hanno preteso, e pretendono molestare li comparenti sopra lo stato di Celano, e baronia di Piscina per la pretesa evizzione patita nella vendita fatta al detto quondam D. Orazio sin dall' anno 1639. dal fù cardinal D. Francesco Peretti di diversi feudi, e casali, ed in particolare del casale di Torre in pietra de' scudi 326. mila, quando dalla lettura delli stessi contratti di vendita chiaramente appare, che la detta alienazione fu di effetti della detta fù illustre principessa D.Camilla, soggetti al fideicommisso dalla medesima formato con atti *inter vivos* sin dall' anno 1590. nel quale espressamente vengono chiamati li comparenti, come suoi legitimi discendenti, in forma tale, che a detti signori eredi non solo non compete veruna ragione per detta pretesa evizzione contro delli comparenti, e sopra detto stato, e baronia, ma di vantaggio loro sono tenuti di restituire alli comparenti, come espressamente chiamati al detto fideicommisso tutti li detti beni soggetti al detto fideicommisso, & *nulliter* dal detto cardinal Francesco alienati a beneficio del detto quond. D.Orazio, una con tutti li frutti percepiti: e perciò loro nello stesso tempo, che pretendono agere contro de' comparenti per la detta pretesa evizzione, s'incontrano nell' azzione, che compete ad essi comparenti contro di loro per l'evizzione da loro debita a loro beneficio per la restituzione di detti effetti sottoposti al detto fideicommisso, con tutti li loro frutti percepiti, e che poteano percepirsi; in forma tale che contro di loro indubitatamente hà luogo la regola legale, *quem de evictione tenet actio eundem agentem repellit exceptio*, per tanto ricorrono in esso S.C. *ex opponendo formiter* l'eccezzione predetta fanno istanza *totaliter repelli a limine judicii* li detti signori eredi del detto signor D.Orazio Falconiero, ed alli medesimi denegarsi ogni audienza, e per la sudetta massima legale non solo assolversi li comparenti *ab observatione judicii principalis*, ma anche *ab impetitis*, e questo citra pregiudizio di tutte le loro ragioni, che in qualsivoglia altro modo, e titolo loro competono, e possono competere, non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo, &c.

Monizione.

Quoniam dominus miles V.J.D. D.Dominicus Florillo reg. consiliarius, & causa commissarius, &c. intendit providere super contentis in retroscripta comparitione ideo moneantur partes quatenus prima die, &c. legitime compareant, &c. ad dicendum, &c. altas, &c. Neap. die 3. mensis novembris 1724. Fortunatus de Silvestro scriba pro magnifico Formicola.

Replica del procuratore di Falconieri alla copia intimata fol. 440.

Il procuratore dell' illustre D.Mario Falconieri nel nome come dagli atti non può non maravigliarsi del nuovo ritrovato dopò tante altre dilazioni (*cum rev.*) poste in campo dall' illustri duca di Segni, e principe di Sonnino, li quali sarebbero molto obligati a chi è stato l'Autore di questo nuovo penziero, se li fatti corrispondessero alle parole: mentre in questa maniera non solo liberarebbero lo stato di Celano, e Piscina dal gran numero delli creditori, che l'assorbiscono, ma goderebbero del vantaggio di ricuperare, e godere tant' altri effetti alienati per sodisfare il gran numero de' creditori della casa Peretti. Cresce poi la maraviglia, vedendosi l'istan-

l'istanza presentata doppo spedite le lettere esecutoriali dalla corte romana, ed alle medesime impartito il braccio con piena cognizione di causa dal S.R.C. e sarebbero state sodisfatte se non si fusse incontrata l'opposizione non già di detti illustri duca di Segni, e principe di Sonnino, li quali non hanno mai impugnato, ne poteano impugnare, anzi giudizialmente, ed estragiudizialmente hanno confessato, ed accettato il credito delli docati 250. mila sopra lo detto stato di Celano, e Piscina: ma di altri interessati. Perciò fa istanza non tenersi ragione alcuna dell'esposto in nome di detti illustri duca di Segni, e principe di Sonnino, ed in ogni caso a maggior cautela, non altrimente, ne d'altro modo fa istanza, che propongano le loro ragioni avanti a giudice competente, così a riguardo del preteso attore duca di Segni, come di detto D.Mario, ed anche rispetto alla robba, che sarebbe la tenuta di Torre in pietra venduta dall'abbate poi cardinal Francesco Peretti nell' anno 1639. al fù D. Orazio Falconieri, dal quale, e suoi successori è stata sempre pacificamente a riserva delle molestie sofferte, ed evizzioni patite da alcuni creditori della casa Peretti, posseduta, *& quatenus opus* ordinarsi dal S. C. e così dice, e fa istanza *omni modo meliori*. Aggiungendo, che per esser la presente una nuova pretenzione quale mai hanno avuta in tanti anni, che si è litigato nel S.C. li detti illustri duca di Segni, e principe di Sonnino, ed in tanti altri anni, che durò la lite nella corte di Roma il fù illustre principe D. Giulio Savelli, devesi la medesima notificare all' illustre principale del replicante, altrimente si protesta di nullità, *& de omnibus aliis licite protestandis, &c. citra prajudicium, &c. salvis &c.*

Die 7. mensis novembris 1724. Giuseppe Dati portiero del S. C. ho notificato il dottor Michele Calabria personaliter.

Num. 3. Fol. 441.

Die 8. mensis novembris 1724. Neap. præsentata per magnificos U.J.D. Fabium Pitacca, & Ambrosium de Rita procuratores — Fortunatus.

S. R. C. C. M. — Adest signum.

Supplica di Segni, e Galatro per far dichiarare la pertinenza del fideicommisso della principessa Camilla 8. novembre 1724.

Reverenter exponunt fideles D.Cajetanus Sforza Cesarini dux Signi filius illustris ducissæ D.Liviæ Cesarini filiæ primogenitæ D.Margaritæ Sabelli, ac D. Julianus Columna princeps Galatri, & Sonnini filius illustris principissæ D. Cleriæ Cesarini filiæ secundogenitæ prædictæ D.Margaritæ Sabelli filiæ quond. Mariæ Fælicis Peretti filiæ illustris principis Michaelis Peretti filii Mariæ Fælicis Peretti senioris filiæ D.Camillæ Peretti Papæ Sixti V. sororis dicentes qualiter in anno 1590. sub die 20. decembris præfata illustris principissa Camilla Peretti mediante publico, & solemni instrumento donavit irrevocabiliter inter vivos omnia ejus bona, jura, & nomina debitorum ubilibet existentia dicto illustri principi D.Michaeli ejus nepoti, ejusque hæredibus, filiis, & descendentibus legitimis, & naturalibus masculis, & fæminis usque in infinitum v3. primò pro masculis, & ipsis deficientibus prò fæminis de gradu in gradum ordine successivo, prout ex dicto instrumento nuper ad manus supplicantium pervento, quod in promptu producitur, & cum ex hac ad aliam vitam decessisset præfatus illustris princeps D. Michael relictis Francisco cardinali Peretti ejus filio masculo, & Maria Fælice Peretti ejus filia fæmina, successit in donatione prædicta dictus cardinalis Franciscus, & ob ejus mortem

cem fucceffit cardinalis Paulus Sabelli, & fucceffivè illuftris princeps D.Julius Sabelli ejus frater, & poffidentibus prædicto cardinalibus Francifco, & Paulo, & prædicto illuftri principe bona dictæ illuftris D. Camillæ vigore præfatæ donationis cum enunciato vinculo perpetui fideicommiffi, contra formam ejufdem indebitè, & minus juxtè, ac nullitèr (*cum rev.*) eadem bona tam feudalia, quam burgenfatica alienaverunt in præjudicium fupplicantium expreffè vocatorum in fideicommiffo prædicto: & inter alienationes factas, fuit illa nonnullorum feudorum, & cafalium facta per dominum cardinalem Francifcum in beneficium D. Horatii Falconerii pro fumma fcutorum 326. m. At quia S.R.M. bona prædicta illuftris principiffæ D. Camillæ, ut fupra donata, a die mortis prædicti illuftris principis D.Julii fpectaverunt, & fpectant ad beneficium fupplicantium uti defcendentium ex dicta donante, ac proinde in eorum beneficium eft integre facienda reftitutio nulla habita ratione de dicta indebita, injufta, ac nulla alienatione facta per gravatos, & poffeffores prædictos, una cum eorum fructibus perceptis, & qui percipi poterant, vel faltem eft facienda reintegratio in beneficium fupplicantium pretii prædictorum bonorum per dictos poffeffores gravatos,ut fupra, alienatorum fuper omnibus effectibus, & juribus propriis eorumdem poffefforum gravatorum alienantium ubique fiftentium, & fignanter in hoc regno Neap. totaliter exclufis aliis prætenforibus, & creditoribus fuper eifdem bonis, & præfertim hæredibus prædicti D.Horatii Falconiero, ac repræfentantibus jura, & actiones illuftris principiffæ D. Caterinæ Juftiniani Sabelli, vigore difpofitionis teftamentariæ præfati illuftris principis D. Julii ejus viri: & pro dicto effectu eft totaliter concedenda retentio in beneficium fupplicantium bonorum, effectuum, ac jurium prædictorum cardinalium Francifci, & Pauli, & illuftris principis D. Julii. *Intendentes propterea fupplicantes ipfi de prædictis, & aliis eorum juribus experiri in veftro S. C. & per idem V. S. R. C. nedum declarari facere bona in præfato fideicommiffo fubjecta fpectaviffe, & fpectare ad fupplicantes, ut fupra defcendentes ex dicta fideicommictente: verum etiam condemnari omnes hæredes, & poffeffores eorumdem bonorum ad relaxandum in eorum beneficium bona prædicta una cum dictis eorum fructibus, & pro illis nulliter alienatis effe fupplicates reintegrandos de illorum pretio fuper effectibus, & juribus propriis prædictorum alienantium, pro cujus effectu licere fupplicantibus ipfis retinere bona, & jura eorumdem alienantium, totaliter exclufis omnibus prædictis creditoribus, & intereffe prætendentibus, & fuper dictis juribus nuper ad aures, & manus fupplicantum perventis jus, & juftitiam fibi miniftrari quocumque meliori modo, &c. per viam reftitutionis in integrum, ac ob dictas fcripturas noviter repertas, & per quæcumque alia juris remedia fibi melius competentia, & ex claufula generali,*

& fi

& si qua mihi juxta causa. Recurrunt ad M. V. eique supplicant causam prædictam committere dignetur eidem reg. consiliario D.Domenico Florillo commissario, qui in prædictis, & circa prædicta una cum omnibus annexis connexis, emergentibus, incidentibus, & dependentibus procedat, & supplicantibus jus, & justitiam ministret summarie, simpliciter, & de plano, ac absque ulla figura judicii sed sola facti veritate inspecta deducentes, &c. & implorantes,& non se adstringentes, &c. & hoc citra præjudicium omnium, & quorumcumque aliorum jurium sibi quomodocumque, & qualitercumque competentium, & competiturorum, petentes super prædictis omnibus, & eorum singulis jus, & justitiam ministrari, non solum justo, sed omni alio meliori modo, &c.

Idem magnificus causæ commissarius supplicata recognoscat, partes audiat, provideat, & in S.C. referat -- Argento reg. & præs. Provisum Neap. die 7. mensis novembris 1724. -- Fortunatus.

Commessa.

De mandato regio, &c. Ex provisione facta per dominum militem U. J. D. D.Dominicum Florillo regium consiliarium,& causæ commissarium regiis porteriis S.R.Consilii in solidum ad omnem instantiam retroscriptorum illustrium supplicantium sive &c. retroscriptam supplicationem omniaque & singula in ea contenta intimetis, & notificetis subscriptis ex adverso quatenus prima die &c. legitime compareant, &c. ad dicendum &c. & quæ &c. alias, &c. Neap. die 7. novembris 1724. -- Fortunatus -- de Silvestro pro mag. Formicola.

Controsupplicata.

Doctor Calabria instat notificari principalem aliis protestatur de nullitate cum reverentia, &c. nec non ex officio opponit omnes exceptiones dilatorias,& peremptorias, &c. citra præjudicium, &c. salvis, &c.

Replica del procuratore di Falconieri fol.446.

Die 14. mensis novembris 1724. Bartolomeo Vassallo portiero del S.C. ho notificato il mag. dottor Michele Calabria personaliter.

Num. 4. Fol. 554.

Die undecima mensis januarii 1725. præsentata per magnificos Fabium Pitocco, Ambrosium de Rita, & Michaelem Calabria procuratores &c.

NEL S.R.C. *& penes acta* comparono li procuratori dell' illustre duca di Segni, dell' illustre principe di Galatro, dell' eminentissimo signor cardinal Falconieri, e del signor D. Mario Falconiero eredi del fù signor D.Orazio Falconiero; e dicono, come ritrovasi in esso S.R.C. dedotto da detti loro principali il giudizio di doversi dichiarare con sentenza da esso S.R.C. essere esistente nell' eredità del fù eminentissimo signor cardinal Francesco Peretti il credito delli ducati 250. mila, colla sua annualità, che il quond. eminentissimo signor cardinal Alessandro Peretti suo zio rappresentava sopra lo stato di Celano, e Baronia di Piscina pervenuto al detto eminentissimo signor cardinal Francesco, come erede nelli burgensatici del fù illustre principe D Michele Peretti suo padre: ed essere esistente il majorato, che il detto fù eminentissimo signor cardinale Francesco nell' anno 1655. nel suo ultimo testamento formò di tutti li suoi beni, fra de' quali vi andò compreso il detto credito de' doc. 250. mila, e detto majorato aver spettato, e spettare ad essi illustri duca di Segni, ed illustri principi di Galatro, come espressamente in esso chiamati, ed a tenore della concordia passata tra di loro; con essersi per parte di detti signori eredi del detto fù signor D. Orazio Falconiero soggiunto doversi

Istanza acciò si decidesse il punto dell' esistenza del credito, per doversi poi dare la providenza intorno al di più.

con

Digitized by Google

con l'istessa sentenza dichiarare, che per detto credito a loro obligato in vigore dell' istrumento dell' anno 1639. per l'evizioni patite sopra l'effetti venduteli in detto anno 1639. si debba mandare in esecuzione il mandato esecutivo a loro beneficio spedito dalla corte romana, al quale con sentenza d'esso S.R.C. si ritrova impartito il braccio, si debba eseguire, e subastare il detto stato di Celano, e baronia di Piscina per la sodisfazione di tutte le summe contenute nell' istesso mandato esecutivo sù de' quali giudizj si ritrova dato, e compilato il termine. Doppo di che per parte di detti illustri duca, e principe si è presentato un' istrumento fatto sin dall' anno 1590. dalla fù signora D. Camilla Peretti a beneficio del detto fù illustre principe D.Michele Peretti suo nipote, e suoi figli, e descendenti *in perpetuum tam ex linea masculina, quam ex linea feminina*, in vigore del quale istrumento si è asserito d'essersi da detta signora D. Camilla sottoposta a perpetuo fidelcommisso tutta la sua robba donata, e che non ostante detto fideicommisso il detto fù signor cardinal Francesco alienò la maggior parte della detta robba donata dalla detta fù signora D. Camilla, ed in particolare l'effetti, che il detto fù signor D.Orazio comprò in detto anno 1639., li quali al presente si possedono da essi signori eredi, e che attenta detta indubitata alienazione di detti effetti indubitatamente ereditarj della detta signora D.Camilla, e compresi in detto fideicommisso siano essi signori de Falconiero tenuti alla restituzione delli detti effetti comprati dal detto fù signor D.Orazio, e che a' medesimi osti l'eccezione di poter agere per la sodisfazione del detto loro credito sopra detto credito, e successive sopra detto stato, e baronia, ritrovandosi e l'uno, e l'altro possedendo da detti illustri duca, e principe, e ciò anche in vigore della massima: *quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio*, e con detto istrumento non solo si è presentata una supplica domandando l'esecuzione del medesimo istrumento, e tutte le cose come sopra asserite, ma anche un' istanza, acciò essi signori Falconieri fussero ributtati *a limine judicii predicti*, e non fussero intesi per le cause, e ragioni sudette. *E perche si è dalli comparenti considerato, che il doversi presentemente decidere con un' istessa sentenza non solo li sudetti giudizj, come sopra compilati, ma anche le sudette nuove ragioni dedotte da detti illustri duca, e principe con detta supplica, ed istanze ultimamente presentate in vigore del sudetto istrumento del detto anno 1590. portarebbe una gran confusione, e dilazione.* Perciò ricorrono in esso S.R.C., e per ora fanno istanza interponersi la sentenza, con la quale si dichiari il detto credito esistere nell' eredità del detto eminentissimo signor cardinal Francesco, e detto credito aver spettato, e spettare a detti illustri duca, e principe in vigore del detto magiorato fatto in detto anno 1655. dal detto fù eminentissimo cardinal Francesco, essendo già compilato il giudizio per detto effetto; *ed a riguardo del detto altro giudizio intentato da essi signori eredi di D. Orazio Falconieri d'esser sodisfatti del detto loro credito sopra detto credito de' docati 250. mila, e successive sopra detto stato, e baronia, come anche a riguardo dell' eccezioni nuovamente opposte per parte delli detti signori duca, e principe contro la pretenzione di detti signori eredi, e delle ragioni, che alli medesimi signori duca, e principe competono sopra l'istesso credito de' docati 250. mila,* ex alio

jure

jure, *fanno istanza riservarsene la provista da farsi dal medesimo S.R.C. con altra separata providenza, restando per tal effetto riservate alli detti signori eredi tutte, e qualsisiano ragioni, che in qualsivoglia modo, titolo, e causa li competono, e possono competere per il conseguimento del detto loro credito, e per l'esclusione dell' eccezioni, e ragioni d'essi illustri duchi, e principe*: e restando nell' istesso tempo riservare ad essi signori duca, e principe tutte, e qualsisiano ragioni, che in qualsivoglia modo, titolo, e causa li competono, e possono competere in esclusione delle ragioni sudette contro detti signori eredi, e per la consecuzione, o retenzione del detto credito *quocumque alio jure* ad essi spettante, ed appartenente, alle quali con la presente istanza non s'intenda indotto il minimo pregiudizio; e così dicono, e fanno istanza, non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore, &c.

Num. 5. Fol. 459.

In Dei nomine Amen.

Carolus Divina favente Clementia Romanorum Imperator, & Hispaniarum Rex -- Junctis duabus Aulis cum interventu domini regii consiliarii Carmignano adjuncti.

Sentenza del S.C. de' 6. ottobre 1725. per l' sistenza del credito sopra Celano, e Piscina.

,, PEr hanc nostram regiam diffinitivam sententiam dicimus, pronunciamus, sentiamus, decernimus, & declaramus creditum quondam reverendissimi cardinalis Alexandri Peretti vigore instrumenti sub die 21. junii 1591. fuisse, & esse verum super statu Cælani, & baronia Piscinæ; & proinde remansisse in hæreditate quondam reverendissimi cardinalis Francisci Peretti pro nunc in summa ducaturum centum sexaginta trium mille quatuorcentum quatraginta sex una cum interesse a die mortis quondam illustris principis Michaelis Peretti pro rata fructuum dicti status, & baroniæ liquidandis, deductis quantitatibus exactis tam a dicto reverendissimo cardinali Francisco Peretti, quam a reverendissimo cardinali Paulo Savelli similiter liquidandis; pro quarum liquidatione infra viginti dies pro omni termino, nominatione, & beneficiis Partes deducant incumbentia; non impedita interim decisione causæ majoratus prætensi ab illustribus duce Signi, & principe Galatri -- Florillus -- Hanc eandem, &c.

Lecta, lata, & publicata fuit præsens diffinitiva sententia in Aula S. R. C. junctis duabus Aulis ejusdem S.R.C. D. Agnelli Cappellari, & D. Xaverii Panzuto, & cum interventu domini regii consiliarii D. Caroli Carmignano adjuncti Curia pro Tribunali sedente ibidem residentibus infrascriptis dominis regiis consiliariis domino D. Carolo Carmignano, domino D. Agnello Cappellaro, illustri domino D. Xaverio Panzuto, domino D. Constantino Grimaldi, domino D. Dominico Florillo causa relatore, domino D. Josepho Maria Andreassi, domino D. Jacobo Salerno, illustri Marchione D. Bartholomæo Positano, & domino D. Marcello Ainsa, aliisque personis in numero opportuno. Datum Neap. die 6. mensis octobris 1725. Joseph Fortunatus actorum magister -- Figliola -- Rubinus.

Num. 6. Fol. 500.

S. R. C. C. M. -- Adest signum.

Nuova supplica di Segni, e Galatro promovendo il giudizio di reconvenzione 15. gennaro 1727.

SUpplicando humiliter M. V. D. Gaetanus Sforza Cesarini dux Signi, & D Julianus Columna princeps Galatti nominibus, ut ex actis, dicunt pro parte hæredum quond. D. Horatii Falconieri fuisse instatum in vestro S. C. pro venditione status Celani, & baroniæ Piscinæ ex causa crediti quond. eminentissimi cardinalis Francisci Peretti super statu, & baronia prædictis, exercendo jura dicti eminentissimi cardinalis, super bonis hæreditariis cujus reperitur expeditum mandatum executivum in Romana curia pro scutis quinquaginta quinque mille propter evictionem passam super fructibus tenutarum Turris in Pietra venditarum dicto quond. D. Horatio Falconerio a prædicto quond. eminentissimo cardinali in anno 1639. prout ex comparitione dictorum hæredum, cui impugnative, &c. & quia creditum existens super statu, & baronia prædictis hæreditarium ejusdem quondam cardinalis reperitur ante dictum annum 1639. hypothecatum in beneficium supplicantium, tanquam vocatorum in fideicommisso instituto per qu. illustrem principissam D. Camillam Peretti supplicantium ascendentem mediante publico instrumento rogato sub die 20. septembris 1590. supplicantes metipsi mediante eorum comparitione præsentata in vestro S. C. sub die 3. mensis novembris anni 1724. *fol.* 437. petierunt repelli a limine judicii dictos magnificos hæredes prædicti quond. D. Horatii Falconiero, opponendo illis formiter exceptionem retentionis ad supplicantes spectantis crediti prædicti quond. eminentissimi cardinalis in computum majoris quantitatis ab eodem met eminentissimo cardinali debitæ supplicantibus ob alienationem nulliter factam dictarum tenutarum Turris in Pietra: & insuper mediante supplici libello per eosdem supplicantes M. V. porrecto sub die 7. novembris ejusdem anni 1724. *fol.* 441. *&* 442. deduxerunt formiter omnia jura ipsis supplicantibus competentia ex causa prædicti fideicommissi a mentionata quond. principissa D. Camilla instituti. Ad præsens intendentes supplicantes ipsi de eorum juribus experiri in dicto V. S. C. etiam per viam reconventionis, ac mutuæ & principalis petitionis contra & adversus prædictos magnificos hæredes quond. D. Horatii Falconieri nedum pro relaxatione dictarum tenutarum nulliter venditarum per dictum quond. eminentissimum cardinalem, & indebite detentarum per dictos magnificos hæredes: verum etiam pro refectione, & satisfactione fructuum perceptorum, & qui percipi poterant ex tenutis prædictis, & pro omnibus damnis, expensis, & interesse; & hoc citra præjudicium exceptionis oppositæ eisdem magnificis hæredibus, & retentionis petitæ crediti ejusdem cardinalis pro tuitione status, & baroniæ prædictæ, quæ possidentur per supplicantes, pro ut ex actis, servata forma comparitionis antedictæ *cit. fol.* 437. cui firmiter inhærent, & per præsentem supplicem libellum nullum intendunt inferri præjudicium, sed firma remanente exceptione prædicta opposita intendunt procedi facere ad ea, quæ incumbunt in judicio reconventionis prædictæ pro causis expressis in dicta præcedenti supplicatione. Recurrunt propterea ad M. V., eique supplicant dignetur mandare eidem domino causæ commissario, quod super reconventione prædicta supplicantibus omne jus deducentibus, jus, & justitiam faciat, atque ministret omni modo meliori, &c.

Commessa: *Idem magnificus causæ commissarius supplicata recognoscat, Partes audiat, & provideat, & in S.C. referat* -- Argento regens, & præsidens -- *Provisum Neap. die 15. Januarii 1727.* Formicola.

Die

Die 15. mensis januarii 1727. Neap. præsentata per magnificos U.J.D. Fabium Pitocco, & Ambrosium de Rita procuratores -- *Fortunatus*.

Controsupplicata.

De mandato regio, &c. Ex provisione facta per illustrem comitem D.Xaverium Panzuto regium consiliarium, & causæ commissarium, &c. regiis porteriis S.R.C. insolidum ad instantiam retroscriptorum supplicantium, sive &c. retroscriptam supplicationem, omniaque in ea contenta intimetis, & notificetis parti ex adverso, quatenus prima die juridica cum sequentibus legitimè compareat coram præfato domino causæ commissario in ejus domo, & in S C. ad dicendum, quæ voluerit contra, & adversus supplicata, & quarè ea fieri, & exequi non debeant, alias, &c. Neapoli die 15. mensis martii 1727. *Pro magnifico Fortunato absente -- Formicola actor.mag.*

Die decima quarta mensis maji 1727. Gio: Battista Marino portiero del S.C. ho notificato personaliter il dottor Michele Calabria con lasciarli copia.

Num. 7. Fol. 503.

Replica del procuratore di Falconieri.

PRocurator illustris D.Marii Falconerii dicit, quod hæc omnia opponuntur ab adversariis tantum ad finem dilatandi omni jure debitam satisfactionem crediti liquidi dicti ejus illustris Principalis; evidenter enim constat nullam posse haberi rationem de prætenso fideicommisso instituto a quond. D.Camilla Peretti: vel saltem nullam habendam esse rationem dicti asserti fideicommissi in terminis, in quibus causa dicti illustris D.Marii Falconerii reperitur, & in S C. Judice pro illius declaratione omnino incompetente tam respectu Actoris, quam Rei, & demum bonorum, quæ dicto fideicommisso prætenduntur subjecta; pro cujus declaratione causa erat principaliter committenda, & non poterat committi quondam regio consiliario D.Dominico Florillo cum regia decretatione: *Idem magnificus causæ commissarius, &c.* Et respectu prætensi judicii reconventionis cum causa illustris sui Principalis in aula regii consiliarii Panzuto pro satisfactione sui crediti mediante duplici sententia S.C. sit jam finita, & tantum illarum exequutio a supplicante petatur coram regio consiliario commissario hæreditatis quond. illustris principis D.Julii Sabelli in aula regii consiliarii Valdetaro, quatenus esset procedendum in dicta prætensa reconventione, quod non credit, deberet procedi in dicta aula regii consiliarii Valdetaro, in qua opponit parti ex adverso omnes exceptiones dilatorias, & peremptorias in forma, & specificè carentiam actionis, ac defectum juris agendi, salvis omnibus, & quibuscumque aliis juribus omni meliori modo, &c.

Num. 8. Fol. 505.

Altra replica del procuratore di Falconieri all' istessa supplica precedente nuovamente intimata.

PRocurator illustris D Marii Falconerii nomine, ut in actis opponit parti ex adverso omnes, & quascumque exceptiones dilatorias, & peremptorias in forma, & præcipuè notorium defectum juris agendi, nec non Judicis incompetentiam, cum tam ex parte prætensi Actoris, quam Rei, & bonorum sit Judex omnino incompetens Sacrum Consilium, cujus jurisdictio neque potest prorogari prætextu prætensi judicii reconventionis: & quatenus esset prorogabilis, prætensa reconventio nullimode potest impedire executionem sententiarum ejusdem S.R.C., quæ jam transierunt in rem judicatam, & propterea nulla habita ratione expositorum in retroscripto supplici libello, instat cum effectu resecatis omnibus dilationibus (*cum rev.*) ac rejectis adversariis a limine judicii, exequi sententias prædictas, & pro illarum executione procedi servatis servandis coram domino

causæ commissario illustris principis D. Julii Sabelli ad subhastationem, & venditionem status Cælani, & baroniæ Piscinæ ad finem satisfaciendi dictum suum illustrem Principalem, & ita, &c. salvis, &c. omni modo meliori, &c.

Decreto di termine accettato dalli Attori.

Die 4. mensis junii 1727. Neap. Per illustrem comitem D. Xaverio Panzuto regium consiliarium visis actis provisum est, ac in præsenti causa fuit datus terminus dierum quatuor utrique parti ad probandum incumbentia, stantibus adimpletis. Hoc suum, & intimetur -- Panzuto.

Actores offerunt deponere, & reproducunt in vim probationis omnes scripturas pro se facientes præsentatas, vel præsentandas, salvis, &c. citra præjudicium, &c.

Num. 9 Fol. 506.

Replica del procuratore di Falconieri.

PRocurator illustris D. Marii Falconerii dicit, inhærendo replicationibus alias factis, quod nullo modo in causa prætensi fideicommissi instituti a quond. illustre D. Camilla Peretti potest procedi in S. C. tam ratione Rei, quam ratione bonorum, & ex aliis causis in dictis replicationibus expressis. Gravatus propterea (*cum rev.*) de decreto prædicto, instat illud contrario imperio revocari, & eodem tempore decerni, quod Partes adeant Judicem competentem, & ita, &c. salvis, &c. omni modo meliori, &c.

Num. 10. Fol. 508.

Die septima junii 1727. præsentata per magnificum doctorem Michaelem Calabria procuratorem, &c.

Istanza di Falconieri per la rivoca del decreto di termine.

NEL S.R.C. *& penes acta* comparisce il procuratore dell' illustre D. Mario Falconieri, e dice, come sin dalli 3. del mese di novembre 1724. con istanza, dalli 7. dell' istesso mese con supplica *fol. 439. & 441. proc. illustris D. Marii*, e con altra istanza, e nuova supplica de' 15. gennaro del corrente anno 1727. *fol. 522. & 530. proces. illustris principis Galatri*, l'illustre duca di Segni, e principe di Sonnino ad oggetto d'impedire la sodisfazione del credito per tutti li suoi versi certo, liquido, ed indubitato dell' illustre Principale del comparente per motivo di essere discendenti dell' illustre principessa D. Camilla, col pretesto d'un fideicommisso dalla medesima istituito sin dall' anno 1590. pretesero d'intentare un giudizio di riconvenzione contro detto illustre D. Mario possessore di Torre in Pietra per la rilassazione di quella, e per la rifezione di tutti i danni, ed interessi, senza però pregiudicarsi nell' eccezione di ritenersi il di lui credito per le cause espresse nelle prime istanze, e supplica, sopra delle quali ritrovasi a 4. del corrente mese di giugno impartito termine ordinario. E perche in detto nuovo giudizio in nessun conto può esser giudice competente il S.C. così a riguardo di uno degli attori, qual'è l'illustre duca di Segni, come del reo, ed anche rispetto alla robba, che sarebbe la tenuta di Torre in Pietra situata in territorio, e dominio d'altro principe. Perciò gravato (*cum rev.*) di detto decreto di termine, ricorre in esso S. C., e fa istanza il medesimo *contrario imperio* rivocarsi: e nello stesso tempo ordinarsi la remissione di quella al giudice competente non solo riguardandosi la persona del reo, e la qualità della robba, ma anche l'attore istesso. E così dice, e fa istanza, salve tutte, e qualsivogliano ragioni, alle quali non si apporti pregiudizio alcuno ne meno per la presente e ma restino sempre intatte, ed illese in ogni miglior modo, &c.

A pro-

A processu tertii voluminis hæreditatis quondam illustris principis D. Julii Sabelli.

Num. 11. Fol. 454.

Die 15. mensis januarii 1727. Neapoli præsentata per magnificum V.J.D. Ambrosium de Rita procuratorem.

NEL S.R.C. ed appresso gli atti comparono il duca di Segni, ed il principe di Galatro nelli nomi, come dall' istessi atti, e dicono, come per morte del fù illustre principe D. Giulio Savelli fu ordinata l'immissione de' beni feudali in beneficio d'esso duca comparente, ed il sequestro dello stato di Celano, e baronia di Piscina per la sodisfazione del legato di docati 200. mila dal detto quondam illustre principe D. Giulio lasciati in beneficio della fù illustre principessa D. Caterina Giustiniani Savelli sua moglie, il che succedè a riguardo, che in detto tempo non s'era fatto l'apprezzo dello stato di Celano, e baronia di Piscina, non s'erano liquidati li crediti, che di gran lunga eccedono il valore, e prezzo de' medesimi feudi. E perche presentemente è mutato affatto lo stato delle cose sudette; mentre oltre delli creditori per causa del residuo di prezzo s'è liquidato il credito dell' illustre principe Ruspoli, che si rappresenta da esso principe comparente, *ed è stato anco acclarato in buona parte il credito del fù eminentissimo cardinale Alessandro Peretti, e successivamente del fù eminentissimo cardinale Francesco Savelli Peretti, ed è stato dichiarato spettare detto credito alli comparenti in vigore del magiorato, o sia primogenitura fatta dal detto fù eminentissimo cardinale Francesco*, e nell' istesso tempo si ritrova di già fatto l'apprezzo de' medesimi feudi, dal quale chiaramente appare, che 'l valore, e prezzo di detti feudi viene assorbito dalli creditori del residuo di prezzo, dal detto credito del sudetto fù illustre principe Ruspoli rappresentato da esso principe di Galatro comparente, e dal detto credito del sudetto fù eminentissimo cardinal Francesco rappresentato dalli comparenti in vigore della sentenza promulgata da esso S. R. C. ne gli resta che poter sperare per causa del legato sudetto. Per tanto attente tutte le sopradette cause comparono in esso S.R.C. e fanno istanza ordinarsi, che si levi il sequestro sudetto; mentre a riguardo de' creditori per causa di residuo di prezzo li comparenti offeriscono obbligarsi di pagarli a dirittura annualmente la di loro annualità. E perche sopra il sudetto credito dell' eminentissimo cardinal Francesco Peretti Savelli vi è la pretenzione dell' eminentissimo cardinal Falconieri per la consecuzione del suo credito in vigore de' mandati esecutivi dalla corte romana, e sentenza del S.C. le quali pretenzioni restano da decidersi dal medesimo S.C a tenore dell' istanza formata tanto in nome de' comparenti, che del detto eminentissimo cardinale Falconieri; perciò senza indurre pregiudizio veruno ne alle ragioni del detto eminentissimo cardinale, nè de' comparenti offeriscono di dare anco la cautela a beneficio del medesimo eminentissimo cardinale di pagarli tutto, e quanto dall' istesso S.C. sarà determinato, e giudicato, e di stare all' intutto all' istessa giudicatura del S.C. e questo *citra præjudicium* d'ogni altra loro ragione, ed azione, non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore, &c.

Istanza di Segni, e Galatro per lo dissequestro dello stato di Celano, e Piscina, offerendo cautela a Falconieri per lo suo credito.

A pro-

A processu illustris ducis Signi, & illustris principis Galatri cum eminentissimo cardinale Barberino.

Num. 12. Fol. 1. at.

Die 7. mensis Maji 1729. Neapoli.

Decreto interposto dal S. C. a relazione del regio consigliere D. Ferdinando Porcinari a 7. Maggio 1729. accettato da Segni, e Galatro.

FActo verbo in S.C. per dominum militem U.J.D. D. Ferdinandum Porcinari regium consiliarium, & causæ commissarium, &c. juncta dominis consiliariis duarum aularum D. Benedicti Valdetarii, & D. Constantini Grimaldi, & cum interventu spectabilis præsidis S.R.C. & domini regii consiliarii D. Agnelli Cappellaro.

Visis supplicationibus fol. 454. tertii volum. hæreditatis, & fol. 469. d. volum. 23. secundi volum. Falconerii.

Per S.C. provisum est, quod moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S.C. super comparitione *fol. 120. proc. secundi volum.* hæreditaria, & super deductis in comparitione *fol. 13. & 23. secundi volum.* Falconerii; & interim sequestrum factum ad instantiam illustris quondam principissæ D. Catherinæ Justiniani Sabelli tantum tollatur quoad fructus, firmo remanente quoad proprietatem. Verum non exequatur dissequestrum, nisi viso exitu prætensorum pro parte S.C. & C. Majestatis, illustrium fratrum de Falconiero, & creditorum ex causa residui prætii; hoc suum, &c. Figliola secretarius.

Procurator illustris ducis Signi, & principis Galatri acceptat decretum prædictum, & in quantum pro se facit, & quatenus contra reservat omnia jura, salvis, &c.

Die 12. mensis maji 1729. Gio: Battista Marino portiero del S. C. ho notificato il dottor Ferdinando de Micco procuratore con lasciarli copia.

A processu secundi volum. illustris D. Marii Falconerii.

Num. 13. Fol. 68.

Die vigesima quinta mensis septembris millesimo septingentesimo trigesimo secundo. Neap. præsentata per U. J. D. Michaelem Calabria procuratorem. -- Figliola.

Istanza di Falconieri per la sodisfazione intimata a 25. settembre fol. 71. & fol. 76. d. proc. 2. vol.

NEL S.R.C., e presso gl'atti compare il procuratore dell'illustre D. Orazio Falconieri figlio unico, ed erede del fù D. Mario, ed erede fideicommissario del fù D. Orazio Falconiero seniore, e dice come con più istanze detto D. Mario suo padre possessore nel mentre visse del fideicommisso, e magiorato istituito da detto D. Orazio seniore domandò procedersi alla vendita del contado di Celano, e baronia di Piscina per sodisfarsi di scudi 55. mila, che in virtù di lettere esecutoriali spedite da' tribunali di Roma, alle quali stà impartito il braccio con sentenza del S.C. passata in cosa giudicata *fol. 446. & seq. proc. illustris principis Galatri, fol. 1. & seq. proc. illustris D. Marii Falconerii prim. vol.* dovea conseguire sopra li beni ereditarj del cardinal Francesco Peretti creditore sopra detti contado, e baronia in doc. 163446. tra maggior somma di doc. 250. mila, come anco stà dichiarato con sentenza dello stesso S.C. passata in cosa giudicata *fol. 458. d. proc. illustris D. Marii, &c.*

Contro della qual domanda per parte dell'illustri duca di Segni, principe di Galatro, e cardinal Barberini si sono fatte molte insussistenti opposizioni.

nii. Primieramente di essere detto illustre D. Mario nel nome sudetto debitore all' eredità del cardinal Francesco in somme maggiori per causa del prezzo di Torre in Pietra dal fù D. Orazio Falconieri non pagato. Secondo, di volere essi illustri duca di Segni, e principe di Galatro ritenere l'intiero credito del cardinal Peretti sopra il contado di Celano, e baronia di Pescina, come chiamati ad un supposto fideicommisso ordinato dalla principessa D. Camilla Peretti, e conseguentemente creditori anteriori del cardinal Peretti per li beni dal medesimo alienati, li quali erano a detto fidecommisso soggetti. Terzo, di non potersi dar providenza sopra la domanda della vendita, se prima non si dà esito al giudizio pendente della liquidazione delle quantità esatte dalli cardinali Peretti, e Savelli, per mezzo delle quali il credito delli doc. 163446, e loro interesse dicono di essere ò totalmente estinto, o in gran parte minorato.

E perche le sudette opposizioni sono affatto vane, ed insussistenti, mentre alla prima del preteso debito di residuo di prezzo di Torre in Pietra si risponde, che dagli atti costa di essere stato il prezzo delli scudi 326. mila, per li quali fu Torre in Pietra venduta, intieramente sodisfatto da D. Orazio Falconieri *fol. 57. & seq. proc. comit. de Benin.* colli seguenti pagamenti cioè

Alla principessa D. Anna Maria Cesi vedova del principe D. Michele Peretti scudi	56000
A Fantino Renzio scudi	15000
Al duca Michel' Angelo Muti scudi	20000
Al duca Giacomo Salviati scudi	20000
Alli Buonanno, Palleari, e Martelli scudi	25000
Alli Montisti per frutti scudi	40000
Alli stessi Montisti per capitale scudi	132750
E per saldo dell' intiero prezzo avea dato insoluto 172. luoghi del Monte di Sale della terza erezione per scudi	17250
	Scudi 326000

Alla seconda della ritenzione si replica, che l'azione del Principale del comparente è liquida, ed esecutiva, all' incontro l'eccezione di ritenere è all' ultimo segno dubia, ed intrigata, così per ordine, come per giustizia, nascendo da un' istromento fatto sono già 140. anni *fol 448. proc. illustris D. Marii Falconerii*, del quale non si è mai tenuto, nè si può tenere il minimo conto, dovendo con giudizio ordinario di termine, e sentenza dichiararsi esservi il fideicommisso aver spettato, e spettare all' illustre duca di Segni, e principe di Galatro, e dopo tutto ciò ostandoli l'eccezione perentoria delle rinuncie della principessa D. Maria Felice accompagnate dall' obligo nel proprio, privato, e principal nome del principe Savelli di lei marito, delle quali fanno menzione i regenti *Marciano* nella *disput. 7. & 8. de Marin.* nella *resol. 189. lib. 2.*

Alla terza di dovers aspettare l'esito del giudizio della liquidazione delle quantità esatte dalli cardinali Peretti, e Savelli, si risponde, che la medesima si vede proposta solo ad oggetto di dilatare, mentre tralasciando ogni altra riflessione si dice, che per la dichiarazione fatta dallo stesso S.C. colla sentenza susseguente proferita a 30. Marzo 1726. *fol. 491. proc. illustris principis Galatri*, passata in cosa giudicata fu la generalità della precedente sentenza de' 6. ottobre 1725. di doversi le quantità esatte dal cardinal Savelli dedurre dal credito del cardinal Peretti, certamente ristretta, e limitata a doversi dedurre dall' interesse, non già dal capitale, il quale era soggetta al fideicommisso, e magiorato ordinato nel suo ultimo testamento dal cardinal Peretti, conseguentemente non si potea minorare, ò estin-

estinguere dal cardinal Savelli erede gravato in pregiudizio degli altri chiamati. Ciò posto valutando le rendite dello stato, che fu comprato docati 307500. a tenore dell'affitto fattone dalla principessa D.Maria Felice nel 1639. al principe di Gallicano in annui doc. 10771. 2. 10. la rata de' frutti corrispondente al credito del cardinal Peretti delli docati 163446. importa molto più dell'annui doc. 5000. dovuti al medesimo dal giorno della morte del principe D. Michele suo padre, che seguì nel principio dell'anno 1631. fino al 1639., che ascendono alla somma di doc. 40. mila, e più, in conto de' quali non apparisce esserli stati pagati da Giacinto Diana Erario della principessa D.Maria Felice, se non che doc. 1600., onde rimase creditore d'annualità a rata de' frutti in doc. 38. mila, e più: All'incontro lo stesso cardinal Peretti entrò nell'amministrazione dello stato nel mese d'ottobre dell'anno 1647., come appare dall'istromento del possesso pigliatone da D. Gio: Pucci procuratore a quell'atto, specialmente dal cardinale destinato, e visse fin all'anno 1655. e però valutando le rendite in annui docati 10771. deducendone la porzione dovutale per lo suo credito; di più annui doc. 1666. dovuti in quel tempo, ed anche presentemente a' creditori di residuo di prezzo dello stato, ed altri pesi forzosi, si vede, che l'avanzo appena potea giungere ad annui doc. 3000., che per li otto anni importano doc. 24000, onde si vede evidentemente, che in virtù dell'amministrazione non solo non si estinse, rata di capitale in vita del cardinal Peretti, ma il medesimo rimase creditore anche per causa di annualità decorse, le quali nella di lui eredità intieramente sottoposta a fideicommisso vestirono la qualità di capitale.

In quanto poi all'estinzione, o minorazione del credito, che si pretende esser seguita coll'amministrazione tenuta dal cardinal Savelli, molto più manifesta è la ragione di opporsi al solo fine di dilatare, conciosiache anche concedendo per vero tutto quello possono le parti pretendere di avere il cardinal Savelli amministrato: di avere amministrato per lo spazio di 25. anni, e per ultimo di aver esatto somme molto superiori all'annualità dovutale per lo credito delli doc. 163446, com' erede del cardinal Peretti, nessun giovamento ne possono ricavare per l'estinzione, o minorazione del capitale del credito, una volta, che il medesimo, come stà dichiarato colla sentenza passata in cosa giudicata *fol. 491. proc. illustris principis Galatri*, era sottoposto a fideicommisso, e 'l cardinal Savelli era erede gravato a restituirlo in beneficio degli altri chiamati.

Ricorre perciò in esso S. C., e stante la vanità, ed insussistenza delle sudette opposizioni nuovamente fa istanza ordinarsi, che si proceda alla vendita del contado di Celano, o baronia di Pescina, affine d'essere detto suo illustre principale sodisfatto delli scudi 55. mila.

Et a praedictis non discedendo, sed eis fortiter inhaerendo, fa istanza ordinarsi, che sospeso il decreto di termine interposto dal fù regio consigliere Panzuto *fol. 505. proc. illustris D. Marii*, dando luogo all'istanza presentata dal comparente in nome del fù D.Mario, alla quale inerisce *fol. 508. dict. proc.* nel giudizio da detti illustri duca di Segni, e principe di Galatro intentato contro detto illustre duca D. Mario Falconieri a rilasciare in loro beneficio la baronia di Torre in Pietra, come chiamati al preteso fideicommisso di D.Camilla, conoscendosi il S. C. Giudice affatto incompetente per lo luogo del contratto, e della robba, e per la qualità dell'Attore, e del Reo, le Parti accudiscano avanti al Giudice competente, e così dice, e fa istanza salve tutte, e qualsisiano ragioni, che a detto suo illustre Principale meglio competono, e possono competere, alle quali non s'apporti pregiudizio alcuno, nemeno per la presente, ma restino sempre intatte, ed illese in ogni miglior modo.

Num. 14.

Ragioni, colle quali si dimostra la giustizia dell' istanza fatta dal signor D.Mario Falconieri di procedersi alla subastazione, e vendita dello stato di Celano, e baronia di Piscina per sodisfarsi delli scudi 55. mila, spese, danni, ed interessi sofferti nella tenuta di Torre in Pietra comprata dal cardinal Francesco Peretti creditore in docati 250. mila, o altra più vera somma sopra detto stato, e baronia.

Si esclude l' opposta sodisfazione.

L' Ultima eccezzione, che oppongono gli Avversarj al credito delli docati 250. mila, o altra più vera somma impiegata dal cardinal Alessandro nella compra dello stato di Celano, e Piscina, è quella della sodisfazione, che dicono esser seguita per l'amministrazione tenuta dal cardinal Francesco dello stato, i di cui frutti esiggè intieramente: onde la porzione delli medesimi frutti eccedente l'interesse del suo vero credito minorò, ed estinuò la sorte principale. Per lo contributo, a cui il cardinal Francesco com' erede nell' allodiali di D. Michele suo padre era obligato. E per la deduzione, o compensazione delli doc. 30. mila, oltre della dote già costituitale, donati dal principe D. Michele alla principessa D.Maria Felice sua figlia a riguardo dell'amplissima rinuncia, che questa tanto per se, quanto per li suoi figli fece a favor del padre, e dell' abbate D.Francesco suo fratello delli beni feudali, ed allodiali, tutte, e qualsivogliano ragioni, e successioni dentro, e fuori dello stato ecclesiastico, e dovunque sistentino: da sodisfarsi detti doc. 30. mila doppo la morte del donante, e di D.Francesco figlio, e fratello rispettivamente.

Affinche quest' eccezzione si conosca niente meno insussistente delle altre, a cui già stà risposto, mettendo da parte gl' argomenti, che convincono la spesa fatta dal cardinal Alessandro nel prezzo dello stato, fino alla somma di doc. 246821. 4. 9. senza pregiudizio del vero, supponiamo fusse ascesa a soli docati 183146. 4. 9. Per questi alla ragion convenuta del quattro per cento se li dovea l'interesse in annui doc. 7325. 4. 8., che da gennaro 1631., in cui morì il principe D.Michele fino a' 22. marzo 1639., nel qual tempo pretendono gl' Oppositori, che fusse entrato il cardinal Francesco nell'amministrazione dello stato, e percezione de' frutti; ascendeva a doc. 60. mila in circa, e da gennaro 1631. fino a' 15. ottobre 1647., tempo in cui veramente il cardinale entrò nell' amministrazione, e godimento de' frutti ascendevano a doc. 120. mila, e più. Deducendo dalli doc. 120. mila, li doc. 1600. esatti dal cardinale in virtù dell' ordine diretto a Giacinto Diana il medesimo restava creditore in doc. 118400., o alla peggior lettura deducendoli dalli doc. 60. mila, restava a conseguire doc. 58400. All' incontro quali fussero le rendite dello stato si hà dall' istromento dell'affitto fattone nell' anno 1638. dalla principessa D.Maria Felice, *fol. 260. at. loc. sign. proc. illustris D.Marii,* al principe di Gallicano D. Pompeo Colonna per annui doc. 10771., li quali superavano l'interesse del credito in annui doc. 3446., che anche supposta l'amministrazione in persona del cardinale dal mese di marzo 1639. fin al 1655. tempo della sua morte non ascendono, che a docati 55136., e non giungono a sodisfare il credito del cardinale per l'inte-

 resse

Digitized by Google

resse non esatto dall' anno 1631. fino al 1639.

E calcolandosi, com' è di dovere il credito del cardinale per causa dell'interesse non esatto dall'anno 1631. fino ad ottobre 1647., allorche entrò nell'amministrazione, come apparisce dall' istromento del possesso pigliatone da D.Giovanni Pucci procuratore a quell' atto specialmente dal cardinale destinato, e si ricava anche dall' istesso istromento dell' affitto fatto al principe di Gallicano per anni nove, che terminavano nel 1647. li frutti superanti l' annuo interesse, durante l'amministrazione dalla fine dell' anno 1647. fino al 1655. ricevuti, non solo non poterono estenuar la sorte del credito, ma non giunsero a pagare la quarta parte dell' interesse al cardinale dall' anno 1631. fino al 1647. dovuto, e non esatto. Verità che ritiene tutta la sua fermezza, e vigore, ancorche voglia minorarsi l'interesse del credito a proporzione della minorazione, che lo stato avea patito ne' frutti. Tralasciando, che l'amministrazione, ed esazione delli frutti dello stato fu un puro effetto della liberalità della principessa Maria Felice, la quale come abbiamo avvertito nel racconto del fatto a 23. febraro dell'anno 1634 unitamente col principe D.Berardino Savelli suo marito, per mezzo di publico istromento diedero il consenso, che l' abbate poi cardinal Francesco fusse abilitato alla successione feudale, costituendolo anche procuratore a dimandarne dalla Maestà del Rè Filippo IV. la grazia; e però tutto quello di più dell' annuo interesse, che mai avesse esatto il cardinale per pura liberalità, ed amore della sorella, e cognato, ne meno potrebbe compensare, e sodisfare il credito del medesimo.

Il contributo, al quale si vuole obligato il cardinal Francesco, com' erede ne' burgensatici del principe D. Michele, non può minorare il credito delli doc. 250. mila, per motivi particolari, che concorrono nella nostra specie, de' quali il primo è, perche nell' istromento de' 21. giugno 1591. fu convenuto, che il cardinal Alessandro non potesse aver ricorso sopra gli altri effetti della principessa Camilla. Il secondo, perche il principe D.Michele oltre delli due patrimonj feudale, ed allodiale, possedeva patrimonj distinti in diverse provincie, nelli quali cessa il contributo, e ciascheduno erede è obligato a sodisfare i debiti del patrimonio, a cui succede *Gugliel. de Cuneo in l. quaeritur §. potes ff. de peculio*, *Giorg. alleg. 16. num.61. Altimar. a Rovit. cons.91. tom.1. num.8.* Il terzo, perche il cardinal Francesco ne meno a debiti contratti sopra de' feudi di Regno era tenuto di contribuire, giacche il suo credito, come quello che dipendea dal denaro impiegato nella compra dello stato, dovea assolutamente sodisfarsi dall' eredi ne' feudi istessi *Galeot. tom.1. controv. 25. num.57.*, ed altri addotti dal signor consigliere *Camarota nel cap.3.* della sua scrittura. Il quarto, perche supposto l'obligo nel cardinal Francesco di contribuire alla sodisfazione delli debiti rimasti sopra li feudi, come che quelli appena giungevano a doc. 24. mila, la rata che dovea pagarsi dal cardinale sarebbe stata molto tenue, ed appena capace di sodisfar porzione dell' interesse, non che di minorare, ed estinuare la sorte; onde per quanto voglia capricciosamente estendersi il peso del contributo, non potrà mai estinguere intieramente il credito, in maniera che non ne avanzi somma molto maggiore a quella è necessaria per la sodisfazione del nostro principale.

La compensazione delli scudi 30. mila promessi dal principe Michele a D.Maria Felice in contracambio della rinuncia non ha luogo; conciosiache la promessa delli scudi 30. mila fu correspettiva alla rinuncia fatta da D.Maria Felice in beneficio del padre, e del fratello. Per la morte del

pri-

primo, per l'incapacità del secondo, non avendo avuto effetto la rinuncia, ed essendo D Maria Felice succeduta in tutti li beni feudali, ed in molti beni burgensatici, cessò la promessa delli scudi 30. mila, *card. de Luc. de feud. disc.23. num.2. Ex parte vero rei convents ego, qui ejus jura tuebor replicabam donationem prædictam factam esse intuitu, & contemplatione renunciationis, & quatenus illam servaret, eique acquiesceret, ideoque sibi obstare defectum adimplementi, cujus exceptio in quocunque judicio quantumvis exequutivo, & privilegiato admittitur, agens enim ex contractu correspectivo continente implementum hinc indè docere prius debet se ex parte suo implevisse Gallef. de obligat. Cameral.p.4. qu.1. num.7.& seq. ubi Zacch. nu.85.& seq. Covaler. decis.307.& 338. Greg. decis.261. Rot. decis.7. p.11. recent. cum concord. per addent. ad decis.542. p.4. rec. tom.3.*

Tantum autem abesse dicebam doceri de implemento, quod imò constabat de contraventione, dum dicta renuncians veniens contra renunciationem obtinuerat paternam successionem in principatu Venafri, & comitatu Celani, alisque feudis in Regno existentibus, etiam vivente jam fratre renunciatario, & cum feudis quoque occupaverat multa bona allodialia intra eorum fines existentia, prout sunt quædam montaneæ, molendina, domus, & alia prædia.

Se dunque non può difficultarsi la verità, validità, ed esistenza del credito delli doc. 250. mila, o altra più vera somma impiegata dal cardinal Alessandro nel prezzo del contado di Celano, e della baronia di Piscina roborato da regio assenso. Se non può mettersi in dubio, che il credito stesso, o il valore di quello doppo la morte del principe D.Michele restò a beneficio dell'abbate poi cardinal Francesco suo erede ne' burgensatici. Se finalmente non ammette controversia il credito del signor D Mario Falconieri per le molestie patite nella tenuta di Torre in pietra, troppo giusta è l'istanza dal medesimo fatta di procedersi alla subastazione, e vendita dello stato di Celano, e Piscina, ipotecati al credito delli doc. 250. mila, ereditario del cardinal Francesco, e ragionevolmente spera, che a detta istanza abbia il S.C. a deferire.

Num. 15.

Nota di ragioni, che si appartengono al privato regio Fisco del sempre mai glorioso Imperatore CARLO VI. nostro invitto Monarca, com' erede del marchese di Pernè D Felice Maria Ursini sopra lo stato di Celano, e Piscina intorno all' esistenza del credito de' docati 250. mila acquistato dal cardinale Alessandro Peretti sopra detto stato, &c.

C A P. IV.

Si dimostra l'insossistenza dell' eccezioni di sodisfazione del credito di duc. 250. mila acquistato dal cardinal Alessandro Peretti.

Assai più debole dell' estinzione, e simulazione è l'eccezione della sodisfazione, che s'allega dell' accennato credito, in dicendosi, che da quella somma, che si giustificarà, di avere il cardinale Alessandro speso nel prezzo dello stato, e baronia, debbon dedursi, o compensarsi docati 30. mila promessi dal principe Michele alla principessa D.Maria Felice,

 oltre

oltre alla dote costituitali per lo matrimonio contratto con D. Berardino Savelli principe d'Albano a contemplazione della rinuncia de' beni burgensatici, e feudali; e che dall'anno 1639. fino all'anno 1655., che visse il cardinal Francesco ebbe l'amministrazione dello stato, ed esiggè intieramente i frutti di quello, e che la rata de' frutti eccedendo l'interesse del suo vero credito, estenuò la sorte. E finalmente, che il cardinal Francesco com' erede negli allodiali era obligato a contribuire a i debiti del principe Michele.

Ed è chiara l'insufficienza di tali riflessioni. E per prima in quanto alli scudi 30. mila promessi dal principe D. Michele da pagarsi dopo sua morte alla principessa D.Maria Felice, non poteva la medesima pretenderli, e conseguentemente non poteva darsi la compensazione pretesa dalle parti; imperocche la promessa fu correspettiva alla rinuncia, che fè D.Maria Felice in beneficio di suo padre, e suo fratello, ed essendo cessata la rinuncia, perche non ostante che rinunciato avea, volle, e fu ammesso alla successione de' beni feudali, e di molti beni burgensatici, cessò la promessa de' doc. 30. mila, intorno al che basterà allegare lo che considerò il *card. de Luc.* nel detto *disc.23. num.2. & 3.* dove difendendo l'abbate Paolo Savelli, poi promosso alla dignità cardinalizia, erede ne' burgensatici del cardinal Francesco in risposta di tal pretensione di D. Maria Felice erede *in feudalibus*, disse: *ex parte vero rei conventi Ego qui ejus jura tuebar, replicabam, donationem prædictam factam esse intuitu, & contemplatione renunciationis, & quatenus illam servaret, eique acquiesceret, ideoque sibi obstare defectum adimplementi, cujus exceptio in quocumque judicio, quantumvis exequutivo, & privilegiato admittitur, agens enim ex contractu correspectivo continente implementum hinc indè docere prius debet se ex parte sua implevisse Gallef. de obligat. Camer. p.4. qu.1. num.7. & sequ. ubi Zacch. num.85. & seq. Cavaler. dec.307.338. Gregor. decis.261. Rot.decis.7.p.11. rec. cum concordant. per addent. ad decis.542. p.4. rec. tom 3.*

Tantum autem abesse dicebam doceri de implemento, quod imò constabat de contraventione, dum dicta renuncians veniens contra renunciationem obtinnerat paternam successionem in principatu Venafri, & comitatu Celani, aliisque feudis in Regno existentibus, etiam vivente jam fratre renunciatario, & cum feudis quoque occupaverat bona multa allodialia intra eorum fines existentia, prout sunt quædam montanea, molendina, domus, & alia prædia.

In quanto poi all'esazione de' frutti della baronia di Celano, e Piscina, si risponde, che quella derivò dalla liberalità della principessa D. Maria Felice, la quale a 23. febrajo dell'anno 1634. coll'intervento del principe D.Bernardino Savelli suo marito diede il contentamento, che il cardinal Francesco suo fratello potesse abilitarsi alla successione de' feudi, ed esser restituito nello stato, in cui si ritrovava prima di farsi clerico, rinunciandoli ogni ragioni da lei acquistata, e costituendolo procuratore a domandarne la grazia nella real corte di Madrid colla facoltà concernente l'amministrazione, ed il governo de' feudi.

Ed è altresì indubitato per legge, che il legato, o la donazione, che si fa al creditore non si presume fatto con animo di compensare quando il debito non dipende da causa necessaria allo scrivere di *Ancheran. cons.8. nu.4. Alex.cons.12. num.5. vol.2. Jason. in auth. praterea num. 20. C. unde vir, & uxor Capyc. dec. 180. num.20. Aym. Cravett. cons.131. num.14. Serafino dec. 568. Rocco resp.64. num.3. tom.2.* il reg. *Rovito cons.94. nu.ult. lib.1.* dove rapporta la decisione *in terminis* del S.C. de' 14. maggio 1625.

Oltrechè appena giunse il cardinal Francesco a soddisfarsi de' censi, che erano già decorsi, e decorsero durante la sua amministrazione.

Num.16.

Num. 16.

Nota per l' eminentissimo, e reverendissimo signor cardinal Barberini contro all' illustre principe di Galatro, duca di Segni, ed eredi del signor Orazio Falconieri, da decidersi a Rote giunte, a relazione del regio consigliere signor D. Domenico Fiorillo commessario.

§. IV.

Si tratta della sodisfazione del preteso credito con la percezion de' frutti di Venafro, Celano, e Piscina, e della natura, e qualità del medesimo credito.

SIccome abbiam riferito nella narrativa del fatto, l'abbate Francesco Peretti fin dal mese di luglio dell' anno 1634. avea precedente consenso di Maria Felice sua sorella ottenuta carta reale, con la quale non ostante, che fusse il medesimo costituito *in sacris*, e perciò incapace de' feudi, erano stati a suo riguardo dispensati questi ostacoli, ed ordinato, che se l'accordasse l'amministrazione de' stati di Venafro, Celano, e Piscina, *ut fol. 441. at. & 442. proc. illustris duciss. Casarin.*, la quale cedola fu trattenuta dal medesimo abbate, forse per li motivi cennati fino all' anno 1639. avendo in quel tempo ottenuta l'esecutoriazione, *lapsu temporis non obstante*, in virtù della quale ebbe il possesso, e gode li frutti de' medesimi stati durante il tempo della sua vita, come anche l'attesta il *card. de Luc. de feud. disc. 23. num. 4. vers. quod clarius*.

Seguita la sua morte nell' anno 1655., e dichiarato di lui erede *ex testamento* l'abbate Paolo Savelli suo nipote, e figlio della detta principessa Maria; come che anche costui per ritrovarsi costituito *in sacris*, era incapace della successibn feudale, quantunque fusse figlio primogenito della detta principessa Maria Felice; imitando l'esempio del cardinal suo zio, ottenuto il consenso del duca della Riccia suo fratello minore, fece nell'anno 1657. ricorso anche lui nella corte di Madrid, ed ottenne anche cedula, con la quale non ostante detto impedimento fu ordinato, che potesse avere l'amministrazione di Venafro, Celano, e Piscina, *ut fol. 440. & at. eod. proc. illustris duciss. Casarin.*, e n'ottenne l'esecutoriazione nell' anno 1659., di modo che venendo il di lui fratello principe Savelli molestato per causa di detti feudi, comparve nel mese di gennaro dell' anno 1661. nel S.R.C., ed oppose, che possedeva li feudi il detto abbate suo fratello, *ut fol. 439. eod. proc.*, nè si può dubitare, che avesse continuata l'amministrazione, e percezione de' frutti fino al giorno di sua morte, che seguì nell' anno 1685.

Non abbiamo finora avuta notizia del frutto, e rendita, che dava la città di Venafro; ma per quel che spetta allo stato di Celano, e Piscina, abbiamo publico istromento d'affitto fatto a luglio 1638., e presentato nel S.R.C. dal magnifico dottor Fabio Pirocco procuratore delle Parti nell' anno 1712, *ut fol. 214. cum seq. eod. proc. illustris ducissa Casarin.*, con cui per parte della principessa Maria Felice, e dell' abbate Francesco suo fratello fu affittato detto stato per lo spazio d'anni nove al principe di Gallicano per lo prezzo d'annui doc. 1076r. 2. 10. con esser rimasto a carico del conduttore il peso di pagare l'adoa, che ascendeva ogn' anno

a doc.

a doc. 1150.; e più, oltre l'adoa di Venere, e Sperone, e pesi di officiali, ed altro che anche furono addossati al conduttore.

Facendosi per ora il conto alla suddetta ragione di annui doc. 10761. 2. 10. si vede, che il cardinal Francesco per lo spazio d'anni sedici, che amministrò, esiggè da Celano, e Piscina solamente docati 172700. in circa. E l'abbate Paolo suo erede per altri anni 26. esiggè altri doc. 280000., e questo oltre li frutti di Venafro: e perciò si vede, che non solo verrebbe ad esser già sodisfatto il supposto credito; ma anche esatti doc. 350. mila di più.

Che detta esazione, e percezion de' frutti debba andare in sodisfazione del debitò, è cosa molto chiara, ed evidente, come quella che viene ordinata da più leggi, ed in particolare dal testo nella *l. 3. C. de pignorat. act.* ivi: *Creditor qui prædium pignori nexum detinet, fructus quos percepit, vel percipere debuit in rationem exonerandi debiti computare necesse habet*. E concordano la *l. 1. & 2. eod. tit. la l. 1. C. de distract. pignor.*, e solamente non hà luogo una tal compensazione, *ubi debitor jurato promisit, se nolle molestare creditorem de fructibus*; conforme dopo *Negusant. de pignor. memb. 5. p. 5. num. 11. cum seqq.* avvertì *Brunneman. in l. 1. num. 6. in fin. C. de distract. pignor.*, e che una tale imputazione per effetto di legge s'intenda fatta *ipso jure absque alia partis oppositione*, per il testo nella *d. l. 1. C. de distract. pignor.* l'avvertì *Altograd. controv. 86. a num. 33. cum seqq.* ove largamente tratta di questa materia.

Li dottissimi contradittori suppongono, che la detta percezion de' frutti delli stati, come quella, che derivò dalla liberalità della principessa Maria Felice, non debba imputarsi al debito, tanto più, che per legge la donazione, che si fa al creditore, non si presume fatta con animo di compensare, quando il debito non dipende da causa necessaria; e che volendosi stimar lo contrario, dicono essi, che con detti frutti, appena giunse il creditore a sodisfarsi de' censi decorsi, e che decorrevano durante l'amministrazione.

Par che sia molto stravagante la detta pretensione delle Parti, considerando il tempo, e 'l modo, con cui la principessa Maria Felice diede il consenso al fratello per avere l'amministrazione; a causa, che se mai fussero vere le controversie, e le liti, ch'erano state, ed ancora si mantenevano in piede tra la medesima principessa, e l'Abbate suo fratello per lo preteso credito delli docati 250. mila, sarebbe cosa molto dura a credere, difficile a persuadere, e lontano da ogni verosimilitudine il dire, che avendo la principessa nel detto anno 1634. donato al fratello ogni sua ragione, ad oggetto di abilitarlo per questa strada ad avere l'amministrazione de' feudi, avesse fatto un'atto generoso, e di liberalità, senza pensare di soddisfare con questo mezzo dell'amministrazione il debito per cui si facea tanto rumore, siccome in punto fu considerato, ed avvertito da *Riminald. jun. cons. 393. num. 31., & 32.*, ove scrisse, che la donazione, o legato fatto dal debitore al creditore, si deve presumere fatto con animo di compensare, essendovi state discordie tra l'uno, e l'altro antecedentemente. Ripugnarebbe una tal propofizione a massime incontrovertibili di legge, che presume, niuno voler dilapidare, perdere, e buttar la sua robba, *l. cum de indebito, vers. qui enim solvit, ff. de probat.* Ripugnarebbe alla pietà naturale, per effetto della quale non si deve presumere, nè credere, che la principessa in detto caso ne avesse voluto più per l'Abbate suo fratello, che per se stessa, e per li proprj figli, quali avrebbe in detto caso gravati di doppio peso; l'avrebbe gravati con privarli della percezzion de frutti di due ricchissimi stati e

L'ave-

L'avrebbe gravati, perche farebbe restato in piedi lo preteso credito; e perciò se per legge si presume, che il testatore non voglia gravar l'erede con doppio peso *l. tttia §. qui in vita ff. de legat. 2.* quanto maggiormente avrà d'aver luogo questa presunzione in questo caso: ed attenta questa ragione il dottissimo *Menoch. conf. 56. num.23., & 24. lib. 1.* stimò che il legato fatto dal testatore, si dovesse intendere fatto con animo di compensare il debito anche volontario, e prima di lui *Afflict. decis. 44. num. 18.* E questo maggiormente perche avendosi detto atto per equivoco, deve prevalere la causa di quello, che tratta *de damno vitando*, contro a quello, che tratta *de lucro captando*, perche nelle cose dubbie, *quod est minimum sequimur*, *l. in obscuris ff. de reg. jur.*, ed entrandoci considerazione di liberare il debitore, si deve supponere l'animo di compensare, *quia ad liberandum proniores esse debemus*, *l. Ariani ff. de act.*, *& obligat.* delli quali, ed altri argomenti si avvalse *Riminal.* nel *d. conf. 393. nu. 45. 46.*, *& 47.* e circoscritte dette riflessioni, si rende chiara, ed indubitata la volontà, che ebbe la principessa di compensare, perche assegnò al fratello quei beni appunto, su de' quali rappresentava il suo credito, la sua ragione, ed avea la potestà di perceverne i frutti *propria authoritate*.

Dicono communemente li *DD.*, che quando si fa legato, o donazione dal debitore al creditore, e se gli faccia su quell' istessa robba, che stà al medesimo specialmente obligata; che in detto caso la donazione s'intenda fatta con animo di compensare: Questa fu dottrina originale di *Bartol.* nella *l. frater a fratre num. 43 ff de condict. indeb.* seguitata da *Paolo de Castro*, e *Giasone, ibid. Nevizian. conf 62. num. 29. Menoch. conf.56. num.26., & 27. lib.1., & de præsumpt. lib. 4. præf. 110. num. 31. Riminald. jun. conf. 393. num. 35., & 36. Altograd. conf 68. num.35.*

Cessa però per motivo di fatto particolare la disputa di questo articolo, leggendosi nel decreto del Collateral Conseglio fatto a 22. di maggio 1639. interpretata la decantata donazione per un semplice atto di consenso dato, ed in detta maniera eseguita, avendo il Collaterale nell' esecutoriazione della cedola ordinato; *liceat, & licitum sit dicto ill. D. Francisco Peretti ejus vita durante administrare retroscripta bona feudalia, supradictæ ill. principissæ ejus sororis, stante illius consensu, ut fol. 447. at. process. ill. ducissæ D. Liv. Cesarin.* Onde essendo stato il detto abbate Francesco un nudo, e semplice amministratore feudi; chi mai potrà dubitare, che debbasi render conto di detta amministrazione, e nell'istesso tempo de' frutti, li quali secondo la più mite lettura, importavano detti annui docati 10761. 2. 10.

Qui ripigliano gli Avversarj, e dicono, che dovendosi dar detto conto, si conosce li sudetti annui docati 10761. 2.10. arrivano appunto a sodisfare l'annuo debito convenuto per lo capitale di docati 250.m. al quattro per cento, e l'altre centinaja di più avesse ricevuto per conto de' censi attrassati, e non pagati, e che perciò niente abbia a restituirsi, niente possa dirsi, che sia stato estinto del capitale.

Non va ben questo conto, che si fa da nostri Contradittori, perche abbiamo già fatto conoscere, che la contribuzione fatta nel prezzo di Celano con danaro del cardinale Alessandro, mai non arrivò, se non che a docati 106796., il di cui interesse quando fusse dovuto, non ascenderebbe ad annui docati 10000., ma ben vero ad annui docati 4260. in circa, e sopra detta somma cadendo il contributo col medesimo si veniva a scemare il preteso debito; ed alle peggio, tutto il di più, che oltre al detto interesse, ch' era dovuto, fu esatto fino alla somma delli sudetti annui docati 1076. 2. 10., anno per anno andò estinguendo la sorte; di modo che

Digitized by Google

che facendosi il conto scalare, secondo quel che si legge presso *Fontanell. decis.* 208. *num.* 13., *& dec.* 209. si troverà, che in pochi anni il preteso credito rimase all' intutto estinto, e sodisfatto: E quando la cosa non fosse all' intutto certa, non potranno le Parti per insino a tanto, che tutto ciò non sia acclarato, e liquidato, pretendere di aver credito: *Quia quatenus non esset in totum extinctum, attamen indubitatum est, illud ex dictis fructibus valde diminutum fuisse, & per consequens ante dictorum fructuum perceptorum liquidationem, idem debitum incertum, & illiquidum ex l. Mutius 30. ff. pro socio, Carleval. de judic. lib.* 1. *tit.* 3. *disp.* 7. *num.* 8., *&* 25., *& in puncto Rot. decis.* 161. *num.* 27.28.29., *&* 30. *p.* 5. *recent.* così scrisse *Altograd.* nella *controv.* 86. *num.* 44. *cum seqq.* Ed una tale incertezza, ed illiquidità sarà maggiore ostacolo a' signori Falconieri, li quali pretendendo esercitare in questo giudizio le ragioni del loro debitore, devono prima d' ogn' altra cosa dimostrare, che il credito del loro debitore sia chiaro, evidente, e che non patisca eccezzione alcuna, attenta la disposizione del testo nella *l.* 3. *C. quando fisc. vel privat., ubi DD. l.* 3. 6. *ff. de jur. fisc. ubi Cujac.*, ed altri riferiti da *Urceol. decis. Florent.* 31. *num.* 2.

Si toglie via però ogni dubbio, e si conoscerà chiaramente l' estinzione del debito in pochi anni, allora che si dimostrarà non eser dovuto l' interesse convenuto, ne tanpoco per la somma certa del capitale contribuito dal cardinale Alessandro, e con questa occasione siamo già all' esame della natura, e qualità di detto contratto.

Tanto il regente de *Marinis*, quanto il cardinal de *Luca*, ed altri uomini dottissimi seguitando le orme di costoro, anno sempre tenuto per certo, ed indubitato, che il contratto, con cui dichiarò la principessa Camilla, che dovea nel prezzo dello stato impiegare il cardinale la detta somma de' docati 250.m. fusse stato un contratto censuale celebrato a tenor delle Bolle Pontificie, ed avesse la principessa sopra i feudi, e suoi frutti costituito un cenzo formale: E quantunqne il dottissimo avvocato de' signori Falconieri per insino a certo tempo, anche l' avesse avuto per cenzuale; avendo però intesa la forte opposizione, che non essendovi stato il danaro pronto, e *contante tempore constitutionis census*, requisito essenziale ricercato dalla Bolla del santo Pontefice Pio V., la di cui osservanza in niun modo potea sfuggirsi, perche si trattava di contratto fatto in Roma, ed inconseguenza cessavano le difficoltà in vedere, se detta Bolla fosse, o non fosse stata ricevuta, lo che si contrasta non solo in molte parti di Europa, ma dell' italia stessa. Per superare la difficoltà sudetta, cominciò a dubitare, anzi ad opponere fortemente, e dire, che non fusse contratto celebrato a tenor di dette Bolle; e per questa ragione da noi nella serie del fatto, si sono trascritte le parole, con le quali fu concepito, le quali indicano, e senza dubbio dimostrano, che non fu contratto censuale; ma ben vero un puro, e semplice mutuo, ò pure contratto pecuniario, in virtù del quale in niun conto può eseguirsi il convenuto interesse, anche attenta la qualità del luogo, ove fu celebrato, e del cardinale creditore.

Che sia contratto di mutuo, non lo potranno negare le Parti; mentre non volendolo per censuale, non essendo di vendita, deposito, ò altro simile, avrà da essere certamente di mutuo: *Quando enim nulla est expressa causa, ad quam pecuniarum traditio debeat referri, venit ascribenda mutuo*, così avvertì *Roman. consf.* 238. *num.* 3. la *Rot. Rom. dec.* 437. *num.* 1. E questo maggiormente, perche concorrono nella specie di detto contratto tutti li requisiti, e cose sostanziali, che formano il vero mutuo; mentre secondo l' avvertimento di *Cujac. observ. lib.* 11. *cap.* 37. *Mutuum est contra-*

ctus,

ctus, in quo datur quantitas alicui, ea lege, & pacto, ut tantundem aliquando restituat; ch'è quello appunto in che si vede obligata la principessa Camilla, cioè di ricevere il denajo del cardinale con patto di dovercelo restituire: E per mutuo vien considerato quel contratto, col quale si riceve il danajo per impiegarlo in compra, *l. si quis 4. ff. de reb. credit* ivi: *Et tu empturus prædia desideraveris mutuam pecuniam, nec volueris credita nomine, antequam emisses susciperr &c.* Quindi è che appresso gli antichi Giureconsulti, il mutuo, e credito si usurpano per un' istessa cosa, come si ricava dalla *l. 15. 16. 20. 30. 36. ff. de reb. credit. cum aliis concordant.* E perciò leggesi appresso la *Rota decis. 569. p. 19. tom. 2. Peregrin. consf. 85. a num. 8. lib. 3.*, che quando il contratto è in pecunia, *& præsefert tantum simplex purum, & siccum creditum pecuniarium*, si deve regulare coll' istesse massime, e leggi del mutuo.

Contenendo dunque il detto contratto un semplice mutuo, o sia credito pecuniario, ne nasce la conseguenza, che in vigore del medesimo non sia dovuto l' interesse convenuto, perche sarebbe manifesta usura, ch'è quella appunto, che si promette, ò si paga riguardo dell'uso, che si hà del danajo, conforme anche usura si chiama quell' interesse, che per ragione del lucro, del danno, ò della mora, vien convenuto; e dovendosi del medesimo trattare, si deve ricorrere a quelle leggi, che parlano dell' usura, *Rovit. decis. 9. num. 15.*, ove dice, *che satis est recepta conclusio omnium Canonistarum, & Civilistarum, ut jura loquentia in usuris, habeant locum in interesse*.

Che l'usura sia proibita per legge dell'antico, e nuovo testamento, per stabilimento de' sacri Canoni, per determinazione de' sacri Concilj, e per l' autorità de' santi Padri, non è cosa da porsi in dubio, e lo dimostrano trà gl'altri *Rodriq. de ann. reddit. lib. 3. qu. 4. num. 4. Carleval. de judic. disp. 8. lib. 1. tit. 3. tom. 2. Ecotard. de usur. q. 2. n. 35.* ed altri copiosamente addotti dal reg. *Petr. sup. rit. 20. M. C. V. in princ.* E che detta proibizione fusse stata fatta anche dall' Imperador Giustiniano si prova, perche avendo il medesimo con la novella 131. ordinato, che li canoni stabiliti ne' primi quattro Concilj, avessero forza di legge: Comeche ne' medemi erano state le usure espressamente proibite ne viene in conseguenza, che s'abbiano a dire anche proibite per legge civile; del quale argomento si avvale ne' propri termini *Vrla in cap. 1. de offic. judic. ordin. p. 1. de Episcop. num. 73. post differt. tom. 2.*

Ed una tal proibizione a riguardo delle persone ecclesiastiche, si vede con particolar riflessione inculcata nel *can. 17.* del Concilio Niceno celebrato nell' anno 325. sotto Silvestro Papa in tempo di Costantino il Grande, dicendosi ivi: *Quoniam multi sub regula constituti, avaritiam, & turpia lucra sectantur &c. justè censuit sancta, & magna Synodus, ut si quis inventus fuerit post hanc definitionem usuras accipiens &c. deiciatur a clero, & alienus existat a regula*: Ed esponendo *Ludovic. Bail.* quelle parole *sub regula constituti*, stimò esser probabile, che avesse il concilio sotto le medeme compreso *Catalogum eorum clericorum, ac etiam diaconissarum, ac viduarum, quæ ex bonis ecclesiæ publicis per Episcopum dispensatis, nutriebantur*. E prima del suddetto Concilio Niceno, era stato anche espressamente stabilito nel Concilio Laodiceno *cap. 5.* in quelle parole: *oportet sacerdotes, & clericos non fænerari, & usuras quas dicunt hemiolias sumere*. Anzi dice *Tom. sin. de vet., & nov. eccl. discipl. p. 3. lib. 3. cap. 19. num. 9. tom. 3.*, che non erano ammessi al clericato, se non quelli, che *usuris nuntium remisissent, erogato in pauperes lucro, quod ex eis corroserant*.

E quantunque in virtù delle antiche leggi de' Romani fussero state le usure

 per-

permesse, venivano però espressamente vietate a personaggi per dignità riguardevoli, come a Senatori, il che si raccoglie dalla *l. 3. C. Theod. de usuris*: dal che prese motivo *S. Gio: Crisostom. homil. 56. in Matth. tom. 2.* riferito da *Giacomo Gotofr.* nel *comment.* alla *l. 4. C. Theodos. de usur.* di esclamare contro le persone dell' ecclesiastica Gerarchia, dicendo: *quod si externos, vel saeculi legum conditores interrogare volueris, disces quod illis quoque extremae inverecundiae signum, fanus videtur. Quare in dignitatibus constitutis, & in magnum consilium cooptatis, quem senatum vocant, fas non est hujusmodi lucris foedari, sed lex posita est apud ipsos, hujusmodi lucra prohibens. Quomodo igitur non horrore dignum, si non tantum honorem coelesti politiae deferas, quantum Senatui Romano leges?*

Se dunque a' Senatori, per imbrattarli quanto meno si potea di tal sordidezza venivano espressamente proibite le usure; quanto maggiormente anno le medeme da esser lontane dal contratto, di cui si tratta, che fu celebrato da personaggio di alto affare, illustre, ed eminente per lo splendore della sacra Porpora, e della suprema dignità cardinalizia, che costituito l'avea senatore nella più alta Gerarchia della chiesa cattolica?

E benche per sentenza de' teoloci riferiti dal *P. Giballin.* nel *tratt. de usur. lib. 2. cap. 5. art. 6., & 7. tom. 1.* sia approvata l'opinione, che dal danajo, che si dà ad imprestito, si possa esiggere con titolo d' interesse quella somma, che avrebbe potuto il creditore, particolarmente negoziante, lecitamente guadagnare se l' avesse ad altro uso applicato, e col medemo titolo possa ancora oltre la sorte data, esiggere, e rinfrancarsi di quel danno, che forse avesse patito per non avere avuto a tempo il danajo imprestato, quale interesse vien comunemente chiamato di lucro cessante, e danno emergente, e perciò abbiano alcuni *DD.* creduto, che la convenzione di certo, e determinato interesse stabilito nel contratto, si possa sostenere nel nostro Regno senz' altra pruova speciale del lucro cessante, ò danno patito, col supposto che siano nel Regno frequenti le occasioni delle compre, e delle vendite d' annui redditi, di che trattano il reg. *Merlin. cent. 1. cap. 43. num. 3. reg. de Pont. de potest. proreg. tit. 4. §. 5. num. 68.*, e con molto impegno *Gait. de credit. cap. 2. tit. 7. num. 1757., & seqq.*

Altri però parlando anche nel Regno hanno stimato, che bastante non sia, a fine che si debba l'interesse, la frequenza delle dette compre; perche oltre a ciò richiedono per essenziale, e necessario requisito, che quello che dà il danajo abbia l'animo pronto d'applicarlo a simili facende, e che sia ancora certo, e con special prova dimostrato il lucro cessante, stimando quella prova, che nasce dalla frequenza delle compre, incertissima, e carica d'infiniti dubj, siccome si può osservare da quel che scrissero il consigliere *Carleval. de judic. tom. 2. disp. 8. sect. 6.* il reg. *Capoc. latr. decis. 97. nu. 14.*, ove riferisce approvata detta opinione con sentenza del S. C. il consigliere *de Ros. consult. 54. num. 48.*, e ne' tempi a noi più vicini, lo scrisse, e fondò dottamente il reg. *Petr. nel cit. tit. 20. a num. 59.*, ed ultimamente il consigliere *Altim. ad Rovit. cons. 103. nu. 20. lib. 2., & de nullit. contract. rubr. 1. p. 2. qu. 20. num. 126.*

Che che sia di tutto ciò, avrà luogo detta controversia, e si potrà disputare detto articolo a riguardo di quei contratti, che in simil forma si celebrassero nel nostro Regno: Non potranno però dette massime in niuna maniera adattarsi ne' contratti celebrati in Roma, essendo ivi costante l'opinione della sacra Rota, approvata colla consuetudine di giudicare; di non ammettere convenzione d'interesse alcuno ne' contratti di mutuo, e pecuniarj, se non provati specificamente i requisiti nella maniera, che dice *Paolo di Castro* nella *l. 3. ff. de eo, quod cert. loc.*, la di cui opinione più

d'una

d'una volta è stata canonizzata dalla Rota istessa, particolarmente *apud Merlin. de pignor. dec.29. num. 12. & decis. 401. num.40. p. 16. recent.*, e l'attesta *Peregr. cons.85, num.23, in fin. tom.3.*

In senso dunque della Rota Romana, acciocche si possa esiggere l'interesse dal mutuo, o contratto pecuniario, non basta la convenzione, e stabilimento di detto interesse fatto dalle Parti, e ne tampoco la prova generale, che nel luogo ove si contrae, vi erano le occasioni pronte di far investimenti, e compre tanto nel tempo del contratto, quanto dopo, ma ben vero è necessario, che copulativa, e specialmente si faccia la prova, della volontà, che avea il creditore d'investire, e della prossima occasione, che avesse avuto di fare il tale investimento, e compra: e questo appunto fu quello, che finodalmente, e magistralmente fu discusso dalla medesima Rota nel caso della detta *decis 29. apud Merlin.*, nella quale non ostante, che si trattasse di contratto fatto in Avignone, ove anche per attestazione di autori, particolarmente di *Bell. nel cons.129. nu. 6.* si provava, che *semper aderant occasiones investiendi*, fu avuto per vero, che non essendosi fatta la prova speciale, non potea sostenersi la convenzione dell'interesse, e che tutto quel che per detta causa si era esatto dal creditore, avea estinta la sorte, e capitale: quale massima, e proposizione si vede in tutti i tempi approvata, *ut ex decis.401. nu.40. 41. & 42. p.16. recent. decis.72. num.1. p 2. decis.420. nu.5. cum seq. & decis.526. per tot. p 14. & decis.569. p.19. tom. 2.*, e detta opinione viene anche largamente fondata da *Peregrin. dict. cons. 85. a num.8. per tot. lib 3.*, e da *Bursatt. cons. 320. num.85. lib.3.* ove dice, che quando si volesse sostenere l'opinione, che l'interesse si possa stabilire dal principio, possa la medesima aver luogo, *ubi ex post facto probetur tanti creditoris interesse*,

Per lo che essendosi fatto il contratto, del quale si tratta nella città di Roma, ove si vivea, e vive tuttavia con detta opinione approvata dalla Rota, quantunque si fusse stabilito l'interesse, questo non si è potuto mai legitimamente esiggere, ed essendosi esatto, ave indubitatamente estinta la sorte, e capitale, per la ragione, che ad oggetto di vedere se siano, o nò permesse le usure, si deve aver riguardo a quello, che si pratica nel luogo ove si fa il contratto, siccome ne' proprj termini del contratto di mutuo, e pecuniario fu avvertito dall' istessa Rota, *decis. 569. nu.17. p.19. tom.2.* e fuor di questi termini, è massima indubitata, che il contratto si deve regolare secondo quelle leggi, statuti, e consuetudini di quel Regno, ove è stato celebrato, per lo testo nella *l.6. ff. de evict.*, e nel giudicare quelle leggi, e non altre si devono attendere. *Cons. de Ros. consult. 4. nu.17.*

Tutto ciò, che si è detto, deve aver luogo maggiormente allorche si riflette, che li due motivi, per li quali si può esiggere dal danajo per ragion d'interesse qualche somma *ultra sortem*, che si riducono al lucro cessante, e danno emergente, in niuna maniera erano applicabili nella persona del cardinale Alessandro creditore. Non si può dire, che avesse perduto il lucro, perche essendo il medesimo persona ecclesiastica, non li era permessa la negoziazione, *cap. secundum instituta, ne Cler. vel Mon. secular. negot. se immisc.*, venendo interdetta la negoziazione alle persone ecclesiastiche da canoni di molti concilj riferiti da *Tomasin. de veter. & nov. eccles. discipl. p.3. lib.3. cap.19. a num.1.* onde in simili termini la *Rot.* appresso *Merlin. d. dec.29. num.6.* escludeva il motivo di lucro cessante, perche la promessa d'interesse si era fatta a beneficio di un furioso, il quale *per se negotiari non poterat:* Anzi da quel che si legge nella sua vita appresso il citato *Palazz.* nel *tom. 3. de fasti de cardin.* Si vede all' intutto aliena la sua volontà di applicare al lucro il danajo, che avea; mentre tutto liberal-

Digitized by Google

realmente consumava in opere di pietà: *Inter opera pietatis*, dice detto autore, *Virgines enumerantur, quas annuatim centum dotabat: Ære alieno gravati, quos ære suo è carcere eximebat: Ægroti, quibus Medicorum opera, pecunia Pharmacis præsto erat. Templum s. Andreæ, pro cujus extructione, clericis regularibus centum, & sexaginta solvit aureorum millia; Pecuniæ facta supputatione, quam pia effudit liberalitate, supra decies centena millia aureorum excedere dicitur, præter eam, quam ipse suis manibus, dispersit in pauperes*. E perciò attenta la sua inclinazione, se mai avesse avuto il danajo, di cui si tratta, non l'avrebbe certamente impiegato in altro, se non che in opere degne della sua pietà cristiana: E da ciò si vede ancora, che non può considerarsi nè tampoco interesse di danno patito, perche dalle spese da lui fatte si conosce, che avea danaro sobrabbondante, col quale avrebbe riparato a' suoi bisogni, se l'avesse avuti, senza aspettare la riscossione di questa somma.

Di più è da riflettersi, che niuno interesse, nè per ragion di danno, nè di lucro, si può esiggere, se non contratta la mora, conforme dopo molti autori, che cita *in subjecta materia*, fu avvertito da *Roderic. de ann. reddit. lib.3. qu.5. num.30.*, e la mora si contrae *per certa diei lapsum, & congruam interpellationem extrajudicialem ex communi sententia gloss. & DD.* dice l'istesso autore *nu.31.* Questa mora non si può considerare nel nostro contratto, perche il danaro non fu dato con obligo di doversi restituire fra certo tempo, di modo che si potesse dire contratta la mora, *elapso dicto tempore*; ma ben vero fu dato *indefinitè*, e senza legge di doversi restituire fra certo tempo, e perciò essendo rimasto in arbitrio del debitore il dovere restituire quando a lui piacesse, mai non fu contratta mora, e perciò si deve dire, che mai non sia dovuto interesse quantunque convenuto, siccome in questi termini appunto fu deciso, ed avuto per vero dalla Rota di *Gen. decis.91. num.30. in fin.* ivi: *Superest nunc ut rationes adducamus, quibus moti fuimus ad condemnandum Thobiam ad interesse quantitatis petitæ, non quidem juxta conventionem in dicto contractu cambii factam, & sic pro tempore dato ad solvendum, sed a die moræ tantum, & ad interesse liquidandum, non etiam conventum, cum data fuerit Thobiæ dilatio ad solvendum, non potest dici interim ea pendente in aliqua mora, sine qua interesse non debetur, l. lecta, ubi DD. ff. si cert. petat, l. cum quidam, §. pupillus ff. de usur. Atque ideo pendente dilatione non tenetur ad aliquod interesse etiam conventum, ut consuluit Rolan. a Vall. cons.55. lib.2. ubi copiosè; idem tenet Cagnol. l.1. num.51. C. de sent. quæ pro eo quod int. & Dec. cons. 111. & ea propter condemnavimus Thobiam ad interesse a die lapsus diei dati ad solvendum, cum tunc dicatur interpellatus, & in mora constitutus, l. magnam C. de contraben. & committ. stipulat. ad taxatum autem interesse per partes in ipso contractu, non condemnavimus Thobiam, sed tantam ad interesse liquidandum, ex eo quod non sit licita à principio taxatio interesse, sed omni jure improbata, &c. Sed bene probato vero interesse, illud peti possit, & debeatur, &c.* E da questo motivo così sostanziale crediamo, che ne' contratti di mutuo, che si fanno in questa città, ed in tutto il Regno si pratica la cautela di dare il danaro per qualche tempo di diece, quindici, o più giorni gratis, e senza interesse alcuno, quali poi elassi, e non fatta la restituzione dal debitore, si conviene l'interesse per ragion di lucro cessante, e danno emergente; perche con questo modo viene il debitore a costituirsi in mora, allorchè non restituisce il capitale fra 'l tempo stabilito, e con questa mora si può esiggere l'interesse.

Ne può valere in questo caso, ne far ombra alcuna l'opposizione, cioè, che avendo la principessa Camilla impiegato il danajo del creditore nella compra de' feudi, si debba almeno pagar l'interesse a proporzione de'

frutti

frutti ricevuti dalla robba comprata col danajo fuddetto : Imperciocchè questa medesima difficoltà si vede in molte cause risoluta, con quel che dice la Rota *decis.420. a num.12. p. 13.* ivi : *Non obstat, quod Carentii emerint ex pecunia mutuata quoddam prædium, & ideo debeantur saltem fructus percepti ex re cum sua pecunia comparata, ex æquitate l. curabit de act. empt. quia text. procedit solum favore domini rei venditæ, si pretium non fuit solutum, non mutuantis, qui nihil potest lucri percipere, juxta dictum evangelii, mutuum date, nihil inde sperantes, & in puncto fuit animadversum in Colon. pecuniar. § fin. cor. Rev. Segobiens. & fructus spectant ad Carentios, utpote quæsiti ex pecunia in eorum dominio translata, non ex aliena, ut bene dixit Rot. decis.498. num.4. & 5. coram Coccin & decis.409 num.39. & 40. coram Merlin. quos sequuta fuit nuperrime Rot. in Roman. Societ offic. 9. decembris 1665. coram me § fin.* E dell' istessa maniera scrisse l'istessa *Rot. decis.526. a n.16. ead. par.15. & decis. 401. num. 18. p. 16.*, ove dice di vantaggio ad esclusione di detto motivo, che *usurarum justitia non pendet ab utilitate mutuatarii, sed a lucro cessante, & damno emergente mutuantis*: Cosa anche avvertita da *Roderic. lib.3. d. qu.5. num 13.*, cioè, che l'interesse *debet metiri ex parte creditoris, non debitoris, nec ex ejus necessitate, vel lucro*. E perciò quantunque il mutuatario col danajo ricevuto ad imprestito, abbia guadagnato, non per questo si potrà dire, che lecitamente possa il mutuante esiggere l'interesse.

Questo è quel che da noi colti improvisamente, si è potuto raccogliere per difesa dell' eminentissimo signor cardinal Barberini : e se l'amore della causa, e l'ossequio, che professiamo ad un principe di tanto riguardo, non ci hanno abbagliato, speramo aver battuto al chiodo, e sufficientemente aver dimostrata la nostra giustizia, che risurge con chiarezza, o si riguardi la simulazion del contratto, o l'estinzion del preteso debito; o la ragion del contributo; o la percezion de' frutti : Motivi tutti, che ben digeriti dall' alta, e sovrana intelligenza de' gravissimi, e prudentissimi Senatori, che han da giudicare, quali col conosciuto lor zelo, e dottrina suppliranno le nostre mancanze, ci fanno fortemente sperare, che l'eredità del principe Savelli sia assoluta *ab impetitis*.

Sub Censura, &c.

Napoli a dì 20. di Marzo 1725.

Carlo Danza
Tiberio Petrarchini

Num. 17.

Nota di Fatto, e Ragioni a prò del signor D. Gio: Battista Antonelli cessionario dell' illustre fù principessa D. Catarina Giustiniani, contra all' illustri eredi del fù D. Orazio Falconieri, &c.

CAP. ULTIMO.

Che il credito sudetto fu sodisfatto.

Picciolissimo travaglio ci sovrasta per porre una tal verità in chiaro; imperciocchè egli è vero, che nel contratto del 1591. dalla principessa D. Camilla si dichiarò, che fra 'l prezzo dello stato di Colono, e della baronia

Digitized by Google

ronia di Piſcina vi ſi doveano applicare docati 250. mila dal cardinal D. Aleſſandro ; Queſti però ne sburzò appena picciolìſſime ſumme ; come egli medeſimo il confeſsò nello ſtromento della donazione di detto preteſo credito, che fece l'anno 1613. a beneſizio del principe D. Michele ſuo fratello in leggendoſi ivi così : *Aſſerens per ipſum cardinalem Montaltum in emptionem dicti ſtatus Celani, & baronia Piſcinæ non fuiſſe implicitam totam dictam ſummam ſcutorum 250. m. &c. ut medio ejus juramento dixit, &c. liberè, & gratioſè donavit irrevocabiliter inter vivos, ceſſitque, & renunciavit dicto illuſtriſſimo, & excellentiſſimo D. Michaeli Peretto principi Venafri ejus fratri præſenti gratias agenti, & recipienti, &c. pro ipſo excellentiſſimo principe, ejuſque hæredibus, & ſucceſſoribus quibuſcumque, reſervato ſemper quatenus opus ſit regio aſsenſu, &c. eandem, SEU MINOREM SUMMAM SI QUÆ EST, ET QUANTACUMQUE ſit per dictum illuſtriſſimum dominum implicatam in ſolutionem pretii dictorum ſtatuum, &c.*

Or di queſte picciole ſumme, che per mezzo di una tal donazione dal ſudetto principe D. Michele venivan rappreſentate, dopo che egli venuto a morte laſciò erede ne' feudi la principeſsa D. Maria Felice, e negli allodj il cardinal D. Franceſco, ancor queſt'ultimo dovea pagarne la ſua rata *per contributum* ; in tanto che ne ſpettava una porzione alla ſudetta principeſsa, la quale dovea ſcemarſi dal pieno, che pretendea rappreſentarne il medeſimo cardinale ; Siccome ſcrivendo su queſto ſteſso punto l'atteſtò il *card. de Luc. nel cit. diſc. 23. de feudis nu. 11.* con quelle parole. *Motivabant aliqui mecum pro hac parte ſcribentes de confuſione actionum, quod ſcilicet cum principiſsa creditrix ex cauſa dictæ donationis eſset hæres in feudalibus principis patris, & debitoris ità inducta eſset actionum confuſio ; Verum ego advertebam motivum non ſubſiſtere in totum, ſed ſolum pro virili regulanda proportionabiliter ex quantitate bonorum utriuſque patrimonii. Quoniam quid quid certent doctores circa debita contracta per feudatarium defunctum an ſolvenda ſint per ſucceſsorem feudorum, vel per illum allodialium, de quo plenè Fabius de Anna conſ. 7. ubi varias opiniones refert ; in Regno receptum eſt debita æqualiter juxtà vires, & proportionem bonorum ſpectare ad utrumque hæredem cum æquali concurſu, & contributione nulla facta diſtinctione an ſuper una, vel altera bonorum ſpecie impoſita, vel unius, vel alterius patrimonii occaſione contracta ; ut per eundem Fabium de Anna dict. conſ. 4. Ponte conſ. 13. & 52. lib. 1. Franchis deciſ. 559. & 604. Capycium Latro conſ. 9. & 10. &c.*

E la ragione è ben chiara ; perocche eſsendo i feudi del noſtro Regno ereditarj non vi ſi oſserva la diſpoſizione della *l. ſi cum militi 16. ff. de compenſat.*, e della *l. ſi certarum 18. §. Julianus ff. de militari teſtamento*, per cui ſi diſtingue nel ſoldato il patrimonio Caſtrenſe dal Paganico ; come ancor ſi diſtinguono i debiti da lui contratti *in caſtris, & extra caſtra* ; come ſoggiugne il commendato *card. de Luca dict. diſc. in fin.*, e pria di lui l'avvertiron *Camerario* nel *cap. 1. cit. an agnatus nu. 158. de Marinis ad deciſ. Reverter. obſervat. 144.* e *Mantano nel cap. Imperialem §. præterea Ducatus num. 7.*, ma bensì ſi oſserva ciò che dal giureconſulto *Ulpiano* fu ſtabilito nella *l. ſed ſi plures 10. §. filio impuberi ff. de vulg. & pupill. ſubſtit.*, riputandoſi unico il patrimonio del feudatario riſpetto a i di lui beni così feudali, come burgenſatici ; ancorche aveſse egli iſtituiti ne' medeſimi differenti eredi : Così oltre a' citati autori l'inteſero il reg. *Rovito* nella *Pram. 25. de feud. num. 27. & 28. Laratha in Theatr. feud. dilucidat. 86. p. 9. num. 11. & ſeqq. Giurb. de ſucceſs. feud. §. 1. gloſ. 2. nu. 30.*, e lo ſteſso signor reg. *de Marinis reſolut. lib. 1. cap. 162. ubi Lnea in meliorat. latiſſimè*, e perciò fra i ſudetti ancorche differenti eredi daſſi ſenza alcun dubbio il contributo, anzi che *deciſum eſt, & pro lege ſervatur* (ſono parole del reg. *de Pon-*

te al trattato *de potest. proregis tit. 9. de assens. reg. super dotib. §. 3. num. 8.*) *ut unusquisque hares contribuat pro rata bonorum*, lo che fu anche annotato dal *cit. reg. Rovit. lib. 2. conf. 91. Franchis decis. 199. monsig. Rocca disput. jur. tom. 1. cap. 6. num. 5. & 6.* e dal *reg. Galeota contr. lib. 2. cap. 22. per tot. & cap. 21. num. 30. & seq.* ove ne riferisce le decisioni.

Quindi è, che dovendosi, come è detto, contribuir dal cardinal D. Francesco *juxta vires, & proportionem bonorum* al suddetto debito, deve prima d'ogn' altra cosa riflettersi, che i beni feudali lasciati dal principe D. Michele in sua morte consisterono solamente nella città, e stato di Venafro, che era stato comprato per doc. 60. mila, e ne' feudi di Celano, e Piscina, lo di cui prezzo sebbene avesse formontato alla summa di doc. 307600., non di meno comecche pretendesi, che tuttavia si debba al conte D. Alfonso Piccolomini venditore un residuo di doc. 24. mila, rimarrebbe effettivo in soli doc. 283500., con che tutto per intiero il valsente feudale di detto principe D. Michele importava docati 343500., da' quali però doveansi ancor dedurre la metà del prezzo di Venafro, e la vita, e milizia sovra Celano, e Piscina, che a 29. gennaro del 1634. con decreto del S.C. fu ordinato appartenersi allo stesso cardinal D. Francesco, come l'attesta il reg. *de Marinis al lib. 2. resolut. 45. in fine*, che in quella causa il patrocinò,

Gl' effetti allodiali per contro, che pervennero al suddetto cardinale consisterono ne' casali di Torre in Pietra comprati per doc 326. mila nel castel di Mentana, per cui eransi erogati altri docati 178. mila nella villa di Montalto, che avea costato scudi 100. mila, ed in un cospicuo palazzo sito nella città di Roma del valore di doc. 50. mila oltre ad una preziosissima suppellettile, infiniti argenti, e gioje, ed altri mobili, che importavano almeno altri docati 200. mila; in modo che detti effetti allodiali ascendeano alla summa di un milione in circa; e constando più di tre porzioni della eredità del principe D. Michele lasciavano alla principessa D. Maria Felice il peso di sodisfare per un quarto al più più il divisato debito.

Or ella la suddetta principessa per dismetterlo, permise, che lo stesso cardinale D. Francesco l'anno 1639. si prendesse l'amministrazione non men di Celano, e Piscina, che dello stato di Venafro, e che in quella continuasse fino all' anno 1655., in cui se ne morì, che sono anni sedici, e che dopo ciò il cardinal D. Paolo Savelli suo nipote, ed erede l'anno 1659 subentrasse ancora a detta amministrazione, continuandola fino all' anno 1685., in cui seguì la sua morte, che sono altri anni ventisei, ed in fatti per così lungo tempo di amministrazione, che raccolto in uno importa lo spazio d'anni quarantadue, un tal debito dovette di gran lunga rimaner sodisfatto.

Imperciocche la rata de' docati 250. m.(quando pur questi per intiero si fusser sborzati dal cardinal D. Alessandro, lo che non è vero, come di sovra additato abbiamo) che dovea dalla principessa D. Maria Felice contribuirsi, avrebbe al più importato docati 65. m., quali dovean produrre annui docati 2600. d' interessi, calcolando la loro annualità alla ragione del quattro per cento; siccome erasi determinata frà il suddetto cardinal D. Alessandro, e la principessa D. Camilla nello stromento sensuale dell' anno 1591. La rendita de' feudi di Celano, e Piscina importava per meno annui docati 12300., essendosi comprati i feudi da detta principessa alla ragione pur del 4 per 100., come leggesi nello stromento di detta compra celebrata ancor l' anno 1591., e la rendita di Venafro calcolandosi alla stessa ragione avrebbe importato altri annui docati 2400., per

modo

modo che durando la loro amministrazione pervennero da quei feudi al cardinal D. Francesco, ed al cardinal D. Paolo annui docati 15. m., da cui scemandosi i docati 2400. terze del preteso cenzo, ne rimanerono annualmente liberi in loro mani docati 12400. in circa, quali uniti per lo spazio dell'anni quarantadue, che durò detta loro amministrazione, formano il pieno di più di mezzo milione, con cui per effetto di legge pria d'ogn'altra cosa il divisato debito rimane estinto, e soddisfatto, ammettendosi *pro jure* la compensazione del capitale col cenzo: qualora si detenghi dal compratore di quello qualche summa del venditore, con cui detto capitale possa covrirsi, come largamente pruovarono *Censale Lucens. decis. 12. num. 6.* la *Ruota Romana recent. p. 5. dec. 374. num. 30., & p. 11. decis. 123. num. 33. Merlino de pignor. lib. 5. qu. 7. num. 23.*, ed altri, che per brevità si tralasciano.

Scorgendo gl' oppositori la robustezza di questa nostra argomentazione varie cose han pensato a sfuggire l' incontro; e per prima, che durando l' amministrazione de' suddetti due cardinali, i frutti de' feudi non giungevano alla summa da noi rapportata. Secondo che essendo i feudi medesimi situati nel Regno, ed i beni allodiali nello stato della Chiesa, non possa frà di essi farsi luogo al contributo. E per fine, che essendosi dato dal cardinal D. Alessandro il danajo per effettuar la compra di detti feudi, anco per un tal motivo all' intutto cessar debba la domanda del contributo.

Niun sollievo però da tai sotterfuggi potran essi ricavare, perciocche quanto al primo stimiamo sia chiaro il conto da noi divisato colla certezza delle rendite de' feudi, e de' tempi della amministrazione, e percezzione de' frutti di quelli, E PER TANTO PUO' DA' SIGNORI DEL S. C. COMMETTERSI UNA RELAZIONE, O SIA UN CALCOLO; Sendo questa materia di semplice fatto, su di cui non debba altercarsi, qualora per un tal verso può con tutta facilezza venirsene a capo.

E quanto al secondo egli è vero, che fu gravissima frà Dottori la controversia, se possedendo taluno i suoi beni in diversi principati, e provincie, ed avendo sovra di quelli contratti varj debiti possano i creditori de' beni di un luogo ricorrere sopra i beni, che nell' altro luogo siti ritrovavansi, intantocche *Francesco Salgado* nel suo *labyr. credit. p. 2. cap. 12. num. 68.* chiamolla una delle più celebri, e dibattute nel foro: la openione non dimeno commune, e ricevuta ella è, che si dia nel suddetto caso il contributo: *ubi diversitas pendet a voluntate morientis, ut in præsenti* (scrisse così il *Card. de Luc.* al *disc. 22. de feud. num. 4. v. verum ista consideratio*) *quia nisi ipse dispo-suisset etiam primogenitus successisset æqualiter in istis bonis status Ecclesiastici, & ratio diversæ successionis feudorum non tollit rationem contributionis; nam etiam ubi feudalia, & allodialia sunt in eadem provincia adhuc diverso jure succeditur, & tamen locus est contributioni*, e *Carl' Antonio de Luca* nel *lib. 1.* delle *risolut.* del *reg. de Marin.* alla *cit. meliorat. 162.* ammise indistintamente per vero, che in tali termini il contributo si dia fra l'erede in allodio, e quello in feudo soggiugnendo al *num. 9. vers. attamen*, che altrimente ò mai, o di raro potrebbe praticarsi *cum semper feuda sint in diversis locis sita*, e risponde a tutti quegl' autori, che l'opposito inconsideratamente lasciaronsi a sostenere.

Or ò sia vero ciocche scrisse il citato porporato, e ciocche volle il canico de Luca la ragione del signor Antonelli sempre in salvo sen rimane; imperciocche egli è certo, che la principessa D. Maria Felice sarebbe ancor succeduta a' beni allodiali di suo padre, se da questi nel suo testamento non ne fusse stata esclusa: e perciò avendo dipenduto il divario fra lei, ed il

car-

Digitized by Google